

***Materiali per un dibattito sul fenomeno terroristico internazionale
con particolare riferimento a quello islamico***

LEONARDO SACCO
Università di Roma “La Sapienza”

Sommario:

§1. Verso una definizione di terrorismo. §2. Tipologia del terrorismo e nuovo terrorismo: l’“esempio” di al-Qā’ida. §3. Fondamentalismo, neofondamentalismo islamico contemporaneo, terrorismo e globalizzazione. §4. L’esercizio della violenza in nome della religione. §5. L’11 settembre 2001: conseguenze politiche. §6. L’approccio giuridico al fenomeno del terrorismo internazionale e la risposta europea. §7. La legge islamica di fronte al terrorismo: prospettive filosofiche diverse. §8. L’11 settembre 2001: ritualizzazione giuridico-religiosa di una strage. §9. Cenni sulle linee guida sulla recente legislazione italiana relativa al “terrorismo internazionale”

§1. La questione sulla “definizione” di cosa sia il terrorismo assume un valore rilevante per il proseguimento della trattazione. Sul piano del diritto internazionale, la questione è fondamentale: affermare con esattezza cosa s’intenda per terrorismo vuol dire fissare i limiti del fenomeno, non soltanto con riferimento ai reati comuni della medesima tipologia – sequestro di persona, oppure omicidio – ma anche e soprattutto di fronte a comportamenti che la normativa internazionale annovera tra le condotte legittime o, in ogni modo, regolate da strumenti internazionali differenti dalle convenzioni penali sul terrorismo e, in particolare, dal diritto umanitario internazionale. Nondimeno, per la difficoltà di recuperare una esauriente ed univoca definizione di terrorismo, ci limiteremo a circoscrivere sommariamente con tale espressione l’utilizzazione del terrore per l’acquisizione di identità e potere da usare per fini disparati¹: di fatto, il terrorismo è un concetto politico e metagiuridico influenzato da fattori storici, culturali, ideologici e, negli ultimi tempi, religiosi². La parola “terrore” (da cui deriva il termine “terrorismo”) trae la propria origine dalle voci verbali latine *terrēre* (atterrire, spaventare, creare scompiglio) e *dēterrēre* (incutere timore). I vocaboli “terrorismo” e “terrorista” iniziarono ad essere utilizzati durante il periodo della Rivoluzione Francese (1789) per indicare i rivoluzionari che si servivano del terrore, in maniera metodica, per attuare un nuovo ordine politico³: forse, in quest’ottica, alcuni studiosi hanno

¹ L’Italia, p. es., si era data una normativa specifica, con la novella dell’articolo 270 bis c.p., che ha introdotto nel nostro ordinamento la punibilità delle associazioni “terroristiche” internazionali. Per necessario completamento organico del quadro normativo con la L. 15 dicembre 2001 n. 438 sono state altresì introdotte delle estensioni normative, omologando questa nuova ipotesi di reato, a quanto previsto in materia di criminalità mafiosa. La nozione di “terrorismo internazionale” è stata introdotta dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155 (art. 270-*quater*, *quinquies* et *sexies* cod. pen.).

² Tra gli ultimi lavori che analizzano le forme e il concetto di terrorismo, cfr. TILLY C., *The politics of collective violence*, Cambridge 2003; CONTEH-MORGAN E., *Collective political violence*, London 2004.

³ Cfr. p. es. HUNTINGTON S.P., *Ordinamento politico e mutamento sociale*, Milano 1975.

sostenuto come il terrorismo altro non sia se non «the use of violence for political purposes by individuals or groups whether acting for, or in opposition to established governmental authority»⁴. In realtà, a nostro avviso, il terrorismo non è un movimento filosofico e neppure un sinonimo di violenza politica. Si tratta di una tecnica particolare di guerra che è stata impiegata da una larga varietà di fazioni e regimi. È uno strumento di lotta premeditata e sistematica che mira a creare un clima di timore ed insicurezza. Gli atti terroristici costituiscono “offese” ai diritti fondamentali della persona, ma forse sarebbe più corretto identificarli come veri e propri crimini contro l’umanità⁵. Secondo l’opinione di PIER GIOVANNI DONINI, il ricorso al terrorismo equivale ad una dichiarazione d’impotenza: «in primo luogo, per chi lo pratica, perché evidenzia la sua incapacità di utilizzare strumenti di lotta meno controproducenti o più idonei a suscitare la solidarietà dell’opinione pubblica internazionale; ma anche per chi lo subisce, costretto da questa forma di lotta a riconoscere – magari non esplicitamente – o almeno a sospettare che l’aver ridotto l’avversario a sfoderare quell’arma tipica della disperazione non sia stato il modo migliore di gestire il conflitto»⁶. In effetti, come ha rilevato ALESSANDRA PALMA, il terrorismo è qualcosa di più della semplice violenza ed inoltre non presuppone solamente due parti: aggressore e vittima. Il fenomeno prevede la presenza di una terza parte che si vuole intimidire mostrandole quello che accade alla vittima⁷.

Peculiarità basilare della lotta terroristica è la sua organizzazione: infatti, non potendo esaurirsi in uno o più atti singoli – ma forse dovremmo dire “isolati” -, essa implica un’articolata strategia, elaborata scrupolosamente da un gruppo che agisce deliberatamente e con continuità. Questo disegno si sviluppa in una serie di azioni dimostrative aventi lo scopo di rendere instabile il potere delle istituzioni che s’intendono colpire. Gli obiettivi strategici del terrorismo non sono quelli di una guerra convenzionale, come ad esempio l’occupazione militare di un territorio o la distruzione del potenziale bellico nemico. L’intento, al contrario, è quello di alterare lo *status quo* mediante l’intimidazione, la paura e la crisi. Per ottenere questo risultato, i terroristi si avvalgono di uno strumento specifico: la spettacolarizzazione dell’evento (con l’evidente scopo di creare tensione fra la popolazione civile)⁸: di fatto, l’azione terroristica mira maggiormente all’*audience* piuttosto che al numero delle vittime. Si tratta, in quest’ottica, di una delle forme elementari di guerra psicologica. In tal modo è possibile arrecare il massimo danno al nemico giacché lo *shock* emotivo e la drammaticità dell’atto posto in essere procurano allarme ed incertezza, situazioni peraltro amplificate dai *media* che ne accelerano la diffusione. La “visibilità” è dunque una caratteristica fondante del

⁴ Cfr. SCHMID A.P.-JONGMAN A.J., *Political terrorism*, Amsterdam 1988, 32. L’elemento “politico” è invero essenziale, poiché permette la distinzione fra atti di terrorismo e reati analoghi – si pensi, ad es. Agli omicidi compiuti da un *serial killer* -, tuttavia è molto difficile riscontrarne la presenza sia nelle convenzioni internazionali, sia nelle legislazioni antiterrorismo nazionali. Sull’argomento, cfr. anche BONANATE L., (a cura di), *Dimensioni del terrorismo politico. Aspetti interni e internazionali, politici e giuridici*, Milano 1979; MAZZEI G. *Utopia e terrore. Le radici ideologiche della violenza politica*, Firenze 1981.

⁵ Cfr. CASSESE A., *International criminal law*, in EVANS M.A., (a cura di), *International law*, New York 2003, 750-754.

⁶ Cfr. DONINI P.G., *Il mondo islamico. Breve storia dal cinquecento ad oggi*, Roma-Bari 2003, 270-271.

⁷ Cfr. PALMA A., *Terrorismo internazionale: risposta dello Stato italiano*, in «Pubblicazioni del Centro Studi per la Pace» (2002), www.studiperlapace.it

⁸ Cfr. HUANG JIALIN-LURAGHI R., (a cura di), *L’arte della guerra* (di SUN-ZU), Roma 1990, 37 ss.

terrorismo: del resto, se così non fosse le operazioni portate a termine sarebbero quasi inutili. L'obiettivo principale è quello di atterrire profondamente l'opinione pubblica con attacchi molto scenografici che ne scuotano il senso di sicurezza. Inevitabile corollario di tale principio è che il terrorismo si diriga sovente su obiettivi "simbolo" (come nel caso delle Twin Towers, l'11 settembre 2001) e si rivolga, al tempo stesso, contro i civili (vittime innocenti per eccellenza) con il preciso scopo di fomentare il panico e l'ansia nella comunità. Sorpresa e violenza sproporzionata, dunque: come ha osservato R. ARON, un atto violento può essere definito "terroristico" quando «its psychological effects are out of all proportion to its purely physical result [...]. The lack of discrimination helps to spread fear, for if no one in particular is a target then no one can be safe»⁹. Tuttavia, per far sì che tali imprese abbiano successo è necessario che il terrorismo possa contare su reti organizzative e logistiche internazionali che permettano una manovra costante sulla scacchiera globale¹⁰.

§2. La nozione di terrorismo usata dalla letteratura scientifica contemporanea è sostanzialmente "politica"¹¹. Tuttavia, studi recenti mostrano come una delle principali fonti del terrorismo contemporaneo sia l'estremismo religioso (in particolare quello "fondamentalista" di matrice islamica)¹². Mentre il Dipartimento di Stato americano è saldamente orientato in senso regional-politico e non isola ancora la religione come categoria a sé stante nelle proprie analisi statistiche, i suoi *Patterns of Global Terrorism* notano, fra le tendenze dominanti, un cambiamento da un terrorismo per lo più politico ad uno determinato in prevalenza da motivazioni religiose o ideologiche¹³. Gli esempi più citati, quando si parla di terrorismo religioso, sono quelli che rimandano ai gruppi estremisti islamici *Hamas* e *Jihād* islamico palestinese, oppure al movimento libanese *Hizb 'llāh* (= "Partito di Dio"). Un caso a parte è rappresentato da *al-Qā'ida* (= "la Base"), il *network* politico-religioso ispirato dallo sceicco OSĀMA BIN LĀDEN¹⁴. Le caratteristiche essenziali del terrorismo religioso sarebbero tre: in primo luogo, una funzione trascendente più che politica, tesa a soddisfare una richiesta o un imperativo di natura teologica; in secondo luogo, diversamente dai terroristi "laici", quelli "religiosi" sarebbero orientati ad eliminare categorie definite di nemici, a scapito degli esiti politicamente nocivi derivanti da uccisioni indiscriminate; infine, il terrorismo religioso non cercherebbe altro sostegno politico se non quello interno

⁹ Cfr. ARON R., *Press and War*, London 1996, 170.

¹⁰ Sul terrorismo nell'era della globalizzazione, cfr. p. es. BELLANCA N., *Elementi di un'analisi del terrorismo contemporaneo*, in «Jura Gentium» (2004), <http://www.tsd.unifi.it/jg/it/index.htm>

¹¹ Cfr. LAQUEUR W., *Terrorism*, London 1977; CLUTTERBUCK R., *Terrorism and guerrilla warfare*, London 1990.

¹² L'estremismo religioso si traduce spesso in fondamentalismo. In questa prospettiva, non va dimenticato come il terrorismo "religioso" investa anche altre culture oltre quella islamica. Si pensi ad es. ai Sikh, ai movimenti Hindu, al fondamentalismo ebraico e, come ha rilevato J. KAPLAN – nel suo studio *Right-Wing violence in North America*, in T. BJORGO, (ed.), *Terror from the Extreme right*, London 1995) – ai legami tra alcuni gruppi fondamentalisti cristiani e il terrorismo di estrema destra.

¹³ Cfr. RANSTORP M., *Terrorism in the name of religion*, in HOWARD R.D-SAWYER R.L., *Terrorism and counterterrorism. Understanding the new security environment: readings and interpretations*. Foreword by B.R. McCaffrey, Guilford 2003, 125-139.

¹⁴ Cfr. GUNARATNA R., *Inside al-Qaeda*, London-New York 2002, capitolo 2.

al proprio gruppo. L'obiettivo finale sarebbe il compimento di una rivoluzione "cosmica"¹⁵.

Una distinzione importante in seno al terrorismo è quella tra terrorismo "internazionale" e terrorismo "interno" (in inglese "domestic"): il primo implica un tipo di violenza che coinvolge cittadini di stati diversi, mentre il secondo agisce entro i confini geografici di un solo stato e, a volte, in uno specifico territorio. Nondimeno, è alquanto difficile trovare esempi di campagne terroristiche esclusivamente "interne", giacché il terrorismo, assai spesso, mira ad ottenere supporto logistico, politico e finanziario ben oltre i propri confini. Altre ripartizioni si riferiscono al terrorismo "nazionalista", "ideologico", "politico-religioso", al terrorismo di stato (o supportato da uno stato) e, infine, al terrorismo "suicida". Il terrorismo "nazionalista" intende instaurare un clima favorevole alla ricerca della propria autodeterminazione politica. I terroristi, in questa prospettiva, combattono una guerra ad oltranza nel territorio che desiderano, per così dire, "liberare" (si pensi, ad es., al movimento basco denominato "ETA", oppure all'Esercito Repubblicano Irlandese [IRA]). Lo scopo del terrorismo "ideologico" è quello di mutare radicalmente il sistema politico, economico e sociale di uno stato favorendo l'instaurarsi di una forma di governo estrema orientata verso sinistra oppure verso destra (tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso, esempi di questa tipologia di terrorismo erano costituiti, p. es., dalle Brigate Rosse [BR], in Italia, e dalla Fazione dell'Esercito Rosso [RAF], in Germania, entrambi orientati verso un modello politico d'estrema sinistra). Il terrorismo "politico-religioso" utilizza un'agenda propriamente politica, sebbene si avvalga di un linguaggio religioso. In questa prospettiva, *Hamas* e *al-Qā'ida* costituiscono alcuni tra gli esempi maggiormente rappresentativi di questa tipologia terroristica. La peculiare tipologia di terrorismo che gode del sostegno di uno o più stati è utilizzata sia per ragioni "domestiche, sia per ragioni "internazionali". Un esempio "interno" può essere fornito dall'eliminazione fisica, da parte del regime iraniano, dei propri leaders politici dissidenti e/o esiliati. Un esempio "internazionale" è costituito dall'attacco dinamitardo compiuto da agenti nordcoreani contro la delegazione del governo sudcoreano in visita a Rangoon¹⁶. Il ricorso all'autoimmolazione (terrorismo "suicida"), infine, può essere considerato come l'ultima frontiera del terrorismo. Tuttavia non si tratta di un fenomeno nuovo e neppure di una prerogativa esclusiva degli appartenenti ai movimenti c.d. "fondamentalisti": basti pensare, in quest'ottica, ai *kamikaze* giapponesi, oppure alle unità *Selbstopfer* dell'esercito tedesco durante la II Guerra Mondiale e, più recentemente, alle "Tigri Tamil" dello Sri Lanka e agli *shuhadā'* (martiri in nome di Allāh) del mondo islamico. Il martirio eroico dell'individuo utilizzato come arma (bomba umana) costituisce un atto violento, indifferente all'eventualità di mietere vittime civili, la cui riuscita è largamente condizionata dalla morte dell'attentatore. L'azione suicida costituisce materialmente un'opzione "facile" poiché non ha bisogno di piani di fuga – in caso di fallimento operativo, il terrorista, generalmente, è pronto a togliersi la vita – e permette di colpire direttamente gli obiettivi sensibili sul territorio nemico.

¹⁵ Cfr. TOWNSHEND C., *La minaccia del terrorismo*, (traduzione di G. BALESTRINO), Bologna 2004, in particolare dal cap. 6 "Il terrore religioso", 111-114; COHN N., *Cosmos, chaos and the world to come*, New Haven 1993.

¹⁶ Per una discussione su questa tematica, cfr. p. es. "Patterns of Global Terrorism 2001", Washington 2002, 63-68 e *passim*.

Al-Qā'ida è un *network* del terrore globale, edificato sull'ideologia wahhabita ed ispirato dallo sceicco saudita OSĀMA BIN LĀDEN¹⁷, può essere considerato l'archetipo del *nuovo terrorismo*¹⁸. Si tratta di un'organizzazione transnazionale nel senso più esteso del termine: la "base" possiede una ideologia universalistica mirante non soltanto a scacciare le forze militari statunitensi dalla Penisola Arabica e ad evitare l'aiuto americano ad Israele¹⁹, ma anche a mondar religiosamente i governi islamici accusati di collaborazionismo con i "crociati" americani ed i loro alleati occidentali con il fine ultimo di creare un califfato panislamico²⁰. AL-QĀ'IDA intende vendicare le sofferenze inferte al mondo islamico dagli occidentali e promuovere un progetto islamico transnazionale: in questa prospettiva, nel 1996 OSĀMA BIN LĀDEN, *leader* carismatico dell'organizzazione, diffuse un proclama in cui invocava apertamente la «guerra santa» contro gli obiettivi americani (ed occidentali) a livello planetario, ricordando le pene inflitte dai crociati e dai sionisti ai musulmani e definendo la presenza americana in Arabia Saudita come la più grave delle aggressioni contro l'Islām²¹. Secondo l'opinione di un accademico dell'Università di Tunisi, il neofondamentalismo islamico (sostenuto da *al-Qā'ida*) avrebbe dilatato la propria visione, aprendo una terza via. Questo nuovo tipo d'"integralismo", pur affondando le sue radici tanto nella *Salafīyya*, quanto nel radicalismo, avrebbe esportato sul palcoscenico internazionale un'immagine dell'Islām assai militarizzata e bellicosa, degenerando in un nuovo tipo di terrorismo. Da questo punto di vista, *al-Qā'ida*, e i movimenti che a questa si uniformano, costituirebbe una multinazionale ideologica che mirerebbe ad imporre, tramite l'uso della forza, il proprio credo politico-religioso, nel tentativo di edificare una società globalmente islamizzata,

¹⁷ L'espressione "Wahhabismo" si riferisce generalmente ad un movimento che tenta di purificare l'Islām da tutte le pratiche e le innovazioni che deviano dagli insegnamenti che Maometto ed i suoi compagni impartirono alla comunità islamica nel VII secolo. Il Wahhabismo costituisce una forma puritana dell'Islām sunnita ed è praticata per lo più in Arabia Saudita ed in Qatar. La parola *Wahhābī* deriva dal nome di uno studioso musulmano, MUHAMMAD BIN 'ABD AL-WAHHĀB (1703-1792). Questi, frustrato dal declino morale della società del suo tempo, denunciò molte credenze popolari come «idolatria» ed incoraggiò un ritorno all'ortodossia dell'Islām. Nel XVIII secolo, MUHAMMAD BIN SAUD, fondatore della moderna dinastia saudita, si alleò con AL-WAHHĀB ed insieme iniziarono il processo di unificazione delle varie tribù nella Penisola Arabica. Dalla creazione dell'Arabia Saudita (1932) c'è stata una relazione sempre molto stretta fra la famiglia saudita regnante ed il movimento Wahhabita (cfr. DOUMATO E.A., *Manning the barricades. Islām according to Saudi Arabia's School texts*, in «Middle East Journal» 57, 2 [2003], 230-248). Nella vita quotidiana, il rapporto fra Wahhabismo e governo saudita ha prodotto alcuni segni tangibili di puritanesimo quali, ad esempio, la segregazione tra i sessi; l'assoluta proibizione della vendita e del consumo di bevande alcoliche; il divieto di guida alle donne ed altre restrizioni (promuovendo anche una certa intolleranza nei confronti di cristiani ed ebrei). Quest'interpretazione dell'Islām ha permeato tutte le istituzioni compresa la struttura educativo-formativa: per questa ragione, i libri scolastici denunciano tutti gli insegnamenti che non sono conformi al Wahhabismo (cfr. PROKOP M., *Saudi Arabia. The politics of education*, in «International Affairs» 79, 1 [2003], 77-89).

¹⁸ Cfr. LAQUEUR W., *The new terrorism*, London 2001; KUSHNER H.W., (a cura di), *The future of terrorism: violence in the new millennium*, Thousands Oaks 1998.

¹⁹ Cfr. SACCO L., *Kamikaze e shahīd. Linee guida per una comparazione storico-religiosa*, Roma 2005, 232-233.

²⁰ Un'ampia panoramica su quest'argomento è fornita dal cit. GUNARATNA R., *Inside Al-Qaeda*.

²¹ La Dichiarazione di guerra (I, II, III) di Osāma bin Lāden all'America, può essere consultata ai seguenti indirizzi telematici: <http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199610/19961012.3.html/>; 19961013.10.html/; 19961014.2.html (traduzione inglese pubblicata in «Appendix 1A» in ALEXANDER Y.-SWETNAM M.S., *Usama bin Laden's al-Qa'ida. Profile of a terrorist network*, New York 2001, 1-22). Sul terrorismo «transnazionale», cfr. p. es. SANDLER T.-TSCHIRHART J.T.-CAULEY J., *A theoretical analysis of transnational terrorism*, in «American Political Science Review» 77, 1 (1983), 36-54.

ossia un nuovo ordine mondiale²². Al contrario del riformismo e del radicalismo, il “nuovo” terrorismo neofondamentalista non avrebbe le sembianze di un partito politico: sarebbe un *network* e invero, la rete costruita da OSĀMA BIN LĀDEN potrebbe essere paragonata al *desktop* di un *personal computer*: attraverso *links* di varia natura (ad esempio, economica e politica), tenterebbe d’attuare un progetto di *jihād* universale contro i “nemici di Dio”²³.

§3. Il “fondamentalismo” nacque all’inizio del XX secolo nell’ambiente evangelico statunitense, precisamente nell’ambito della Chiesa Battista, come opposizione al Protestantismo modernista, accusato di voler riadattare le “verità” del Cristianesimo alla società contemporanea²⁴. Con significato più ampio, l’espressione è stata usata per indicare quelle tendenze che, basandosi sull’interpretazione letterale del testo ritenuto sacro e su una forte identità culturale, hanno tratto da ciò motivo per rifiutare ogni ipotesi d’evoluzione storica sui principi fondamentali del proprio credo, trasferendoli anche e soprattutto nella vita sociale e politica. Per questo, si parla di fondamentalismo anche in ambiti diversi da quello nordamericano, specialmente in ambienti ebraici, indù e musulmani²⁵.

Accanto al fondamentalismo islamico tradizionale²⁶ vi sono, attualmente, altre forme di reislamizzazione: passando dalle scuole coraniche ai siti *web* e alla tv saudita, circola una visione dell’Islām, definita wahhabita, o più esattamente salafita²⁷. Stiamo parlando del c.d. “neofondamentalismo”, per usare una

²² Cfr. REDISSI R. [Faculty of Law and Political Science, Tunis], *Toward a third type of fundamentalism?*, Paper at the upcoming 10th General Assembly of CODESRIA to be held in Kampala [Uganda], 8-12 December 2002, www.codesria.org/Links/Home/Abstracts%20Ga%2006-11/Religion_Redissi.htm. Nella stessa direzione, anche il celebre studioso italiano CARDINI F. nel suo libro: *I cantori della guerra giusta: religioni, fondamentalismi, globalizzazione*, Rimini 2002, praesertim 153-181.

²³ Il 13 Ottobre 2001, la tv araba «al-Jazeera», mandò in onda un annuncio nel quale si ripeteva che «la guerra santa (*jihād fī sabīl Allāh*) costituiva il dovere d’ogni individuo» (la *fatwā* di cui trattasi era già stata emessa qualche anno prima: cfr. *Jihad is an individual duty*, in «Los Angeles Times» [august 13, 1998], B9).

²⁴ Cfr. p. es. PACE E.-GUOLO R., *I fondamentalismi*, Roma-Bari 2002², 91-103.

²⁵ Su questa problematica, cfr. nella vastità degli studi ALLIEVI S., *Il libro e la spada. Le sfide dei fondamentalismi religiosi: Ebraismo, Cristianesimo, Islam*, Torino 2000; ALMOND G.A., *Strong religion. The rise of fundamentalisms around the world*, Chicago 2003. Per quanto riguarda la problematica inerente al fondamentalismo islamico, cfr. p. es. KEPEL G., *Jihad. Ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Roma 2001; DAVIDSON L., *Islamic fundamentalism. An introduction*, Westport 2003; ESPOSITO J.L., *Guerra santa? Il terrore in nome dell’Islam*. Introduzione di V.E. Parsi; traduzione di R. Caruso; revisione redazionale di S. Plessi (tit. or. *Unholy war. Terror in the name of Islam*, Oxford 2002), Milano 2004, 75-123; SACCO L., *Kamikaze e shahīd*, op. cit., 118-134.

²⁶ Fenomeno abbastanza recente che affonda le sue radici nei movimenti di rinascita islamica (il “risveglio”, il “riformismo”, l’islamismo radicale), attivi nel mondo arabo a partire dal XVIII secolo, che realizzavano la propria azione su un ideale socio-religioso, avente come oggetto la contestazione degli stati e delle società moderne sorte in epoca postcoloniale in molti paesi musulmani.

²⁷ Nella maggior parte dei paesi musulmani, i credenti che aderiscono alla corrente islamica wahhabita preferiscono farsi chiamare «*muwahidūn*» (unitari) o «*salafīyyūn*» (singolare: *salafī*; sostantivo: *salafīyya* che deriva dalla parola *salaf* = seguire, precedere, con riferimento ai seguaci ed ai compagni del Profeta). Tornare all’Islām del *Salaf* significa regredire ad un’epoca in cui le scuole giuridiche non erano costituite ed i giuristi esercitavano l’*ijtihād*, ossia traevano norme giuridiche dalle radici [*usūl*] del Diritto islamico. «The “righteous ancestors”, or *salaf* – scrive VOLL J.O., s.v. *Salafīyya*, in MARTIN R.C., (a cura di), *Encyclopedia of Islam and the Muslim world*, 2, (New York 2004), 608-610 -, are usually considered to be the first three generations of Muslims, including the immediate companions of the Prophet. Because of the closeness of these *salaf* to Muhammad, later Muslims regarded the former’s transmissions of the Prophet’s traditions, their informed practice as believers, as having special authority». Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, l’espressione *Salafīyyūn* è stata applicata a diverse correnti revivaliste islamiche, ma perlopiù a «costole» violente dell’Islām: in quest’ottica, i seguaci ed i sostenitori dell’organizzazione al-Qā’ida (la Base), guidata da Osāma bin Lāden (che è wahhabita), sono

definizione dello studioso francese OLIVIER ROY²⁸, sinonimo dell'espressione "ultrafondamentalismo", utilizzata dal sociologo italiano MASSIMO INTROVIGNE²⁹. L'idea è quella di superare l'ostacolo costituito da una tradizione religiosa sclerotizzata e di una storia politica che aveva visto i musulmani smarrire la propria identità culturale a seguito del colonialismo occidentale, ritornando alla verità degli antichi testi e al modello di *umma*, la società vigente al tempo di Maometto, e pertanto riaprendo le porte dell'interpretazione (*ijtihād*). I salafiti incarnano soprattutto una tendenza conservatrice, prossima al wahhabismo saudita. D'altra parte, il salafismo rimanda piuttosto ad una intenzione di "rifondazione" islamica che ad un *corpus* dottrinale: per questa ragione, forse, è preferibile parlare di neofondamentalismo. Il neofondamentalismo wahhabita-salafita sembra caratterizzato da un imponente scritturalismo teologico e da un forte atteggiamento antioccidentale sul piano culturale; si tratta, a ben vedere, di una visione assai rigorosa e letterale del messaggio coranico, nella tradizione hanbalita: in altre parole, ogni cosa è fatta risalire al *Qur'ān* (Corano)³⁰, alla *sunna* del Profeta e alla *sharī'a* (legge islamica). Il movimento insiste sull'unicità di Dio (*tawhīd*), sulla netta opposizione ad ogni forma di associazionismo (*shirk*), sulla fede (*īmān*) e sul rifiuto dell'ecumenismo (né con i cristiani, né con gli ebrei), ma soprattutto di qualsiasi influenza di ciò che non è strettamente islamico e, in particolare, degli influssi occidentali. Il ripudio dell'Occidente passa attraverso il rigetto della nozione stessa di cultura a favore di quella di religione, ricondotta ad un "credo" che si esplica in un codice molto semplice: il lecito (*halāl*) e l'illecito (*harām*). La diffusione del neofondamentalismo si spiega nell'ambito della globalizzazione contemporanea: destrutturazione delle società tradizionali, rifondazione di comunità virtuali. L'ostilità nei confronti dell'Occidente e dell'occidentalizzazione dei costumi deriva dalla chiara intenzione dei neofondamentalisti di purificare la religione. Essi vedono nella globalizzazione dell'Islām e nella crisi delle culture d'origine un'occasione di rifondazione. Tuttavia è rifiutata in blocco la tendenza all'adattamento: in altre parole, occorre astrarsi dalla società occidentale, senza conformarvisi.

L'organizzazione del potere mediante l'uso di un'economia globalizzata che si esplica attraverso un vasto flusso di capitali via *Internet* comporta la speculare trasformazione del terrorismo che, oltre a divenire "internazionale", assume i medesimi caratteri del suo nemico e ne utilizza gli stessi mezzi di

comunemente definiti «Salafiti» e «Jihadisti» (cfr. ARMANIOS F., *The Islamic traditions of Wahhabism and Salafīyya*, December 22, 2003, www.fas.org/irp/crs/RS21695.pdf). Tuttavia, all'indomani dell'11 Settembre 2001, molti studiosi islamici e diversi leaders wahhabiti hanno condannato la strage di New York, dichiarando che «un attacco perpetrato contro civili inermi non ha fondamento per l'Islām e Osāma bin Lāden è solo un terrorista che si serve indebitamente della religione» (cfr. ALBERTINI T., *The seductiveness of certainty. The destruction of Islām's intellectual legacy by the fundamentalists*, in «Philosophy East and West» 53, 4 [2003], 455-470 e in particolare 456). Per quanto riguarda la dottrina inerente al *Salaf* e all'*ijtihād*, cfr. MUTAHHARI M., *The principle of ijtihād in Islām* (translated by J. Cooper), Al-Serat, X, 1, www.al-islam.org/al-serat/ ed annessa bibliografia; AL-'ALWANI T.J., *The crisis in fiqh and the methodology of ijtihād*, «American Journal of International Social Science» 8, 2 (1991), 317-337. Sulla diffusione della tendenza salafita nell'ambito delle comunità islamiche europee, cfr. p. es. KEPEL G., *Fitna. Guerra nel cuore dell'Islam*, Roma-Bari 2004, capitolo 6.

²⁸ Cfr. ROY O., *L'échec de l'Islam politique*, cit. in ID., *Global Muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam*, traduzione di L. Cornalba (tit. or. *L'Islam mondialisé*, Paris 2002), Milano 2003, 103.

²⁹ Cfr. INTROVIGNE M., *Fondamentalismi. I diversi volti dell'intransigenza religiosa*, Casale Monferrato 2004, 10-11 e, successivamente, in maniera più ampia: 138-210.

³⁰ In questo scritto per la citazione dei brani coranici ci si è rifatti costantemente alla traduzione di BAUSANI A., *Il Corano*, Milano 2003¹⁴.

approvvigionamento mimetizzandosi, al contempo, fra le maglie virtuali della Rete. D'altra parte, la globalizzazione azzerando le distanze annulla le barriere normative e si presta efficacemente al gioco delle organizzazioni criminose che ottengono, in questa maniera, una dimensione transnazionale che permette loro di operare nel regime più favorevole. In questa prospettiva, occorre battere con ogni mezzo le strade della prevenzione e della repressione penale, fondate sulla cooperazione internazionale in sede normativa e giudiziaria, ma è altresì necessario che ogni paese provveda a migliorare la propria legislazione e gli strumenti investigativi per assicurare un'adeguata azione di contrasto.

§4. Negli ultimi cinque anni gli studiosi hanno concentrato le proprie ricerche sulla relazione tra violenza e religione. Soprattutto a seguito dei numerosi attentati terroristici suicidi che hanno insanguinato una larga parte del mondo si sta cercando di comprendere il nesso che lega la pratica della violenza estrema alle diverse credenze religiose³¹. Attualmente l'immagine dell'Islām è quella maggiormente bistrattata sia dall'opinione pubblica, sia dalla stampa scientifica mondiale. È facile percepire l'equazione: "Islām=violenza=terrorismo". Non si tratta, ad ogni buon conto, di un'immagine recente: in quest'ottica, lo storico SOUTHERN ha rilevato come poco o niente sia cambiato nella mentalità occidentale a proposito dei musulmani³². D'altra parte, NORMAN DANIEL ha osservato che «la creazione della leggenda sulla figura violenta del Profeta ha contribuito non poco ad alimentare la polemica cristiana contro i musulmani» e del resto il filosofo VOLTAIRE scrisse che Maometto avrebbe messo il suo paese a ferro e fuoco pur di far rispettare il Corano³³. Tuttavia, come ha notato REUVEN FIRESTONE: «l'Islām è probabilmente la religione più enigmatica per gli occidentali che non riescono ancora a coglierne tutte le sfaccettature: forse, per questa ragione i pregiudizi dell'Occidente sono antichi come l'Islām stesso»³⁴ e l'associazione Islām-guerra santa «come dire aggressività congenita dei popoli e dei paesi musulmani dovuta a fanatismo religioso è pressoché spontanea in Occidente»³⁵. Ma se analizziamo, anche sommariamente, i testi sacri delle tre religioni monoteiste di ceppo abramitico scopriremo come il "carattere bellicoso di Dio" non sia una prerogativa esclusiva di una religione rispetto ad un'altra³⁶. Così facendo, peraltro, potremo rilevare alcune delle cause che attualmente sono alla base dei conflitti mediorientali.

Nel Libro dell'*Esodo* è scritto: «Il Signore è prode in guerra. Jahvé è il suo nome. I carri di Faraone e l'esercito suo travolse in mare [...]. La tua Destra, o Signore, è magnifica nella potenza; la tua destra, o Signore, spezza il nemico [...]. Chi è pari a te, fra gli dèi, o Signore? Chi pari a te, eccelso in santità, formidabile in imprese gloriose [...]. Tu guidasti con la tua benignità il popolo che avevi redento

³¹ Cfr. tra le opere più recenti su questa tematica HAROLD ELLENS J., (a cura di), *The destructive power of religion: violence in Judaism, Christianity, and Islam*, 4 vol., Westport 2004; PALMER-FERNANDEZ G., (a cura di), *Encyclopedia of religion and war*, London-New York 2004.

³² Cfr. SOUTHERN R. W., *Western views of Islam in the Middle Ages*, Cambridge 1962.

³³ Cfr. DANIEL N., *Islam and the West: the making of an image*, Oxford 1993, 290.

³⁴ Cfr. FIRESTONE R., *Jihad. The origin of holy war in Islam*, New York-Oxford 1999, 13.

³⁵ Cfr. SCARCIA G., *Islam e guerra santa*, in «Marxismo Oggi» 5, 3-4 (1991), 9-14 [9].

³⁶ Per un'ampia discussione di questa problematica, cfr. p. es. JUERGENSMEYER M., *Terroristi in nome di Dio. La violenza religiosa nel mondo* (tit. or. *Terror in the mind of God. The global rise of religious violence*, Berkeley 2000), traduzione di F. Galimberti, Roma-Bari 2003.

[...]. L'angoscia colse gli abitatori della Filistea. Sbigottirono allora i principi di Edom; i potenti di Moab tremarono; costernati rimasero gli abitatori di Canaan (15, 3-15)». Si tratta, dunque, di una divinità nazionale (e nazionalista) che guida il suo popolo in guerra contro altri popoli, ma anche contro altri dèi. È presumibile, in questa prospettiva, come nel Vicino Oriente antico i conflitti non fossero scatenati solamente fra popolazioni differenti, ma anche fra divinità diverse: erano, in altre parole, guerre sacre. Come ha rilevato H. MUNSON: «National and religious identity tended to be intertwined, as remains true in much of the world today. Thus when Ruth the Moabite insists on following the Israelite mother of her late husband, she declares “Thy people shall be my people, and thy God my God” (Ruth 1, 16)»³⁷. Nel Libro del *Deuteronomio* (20, 10-18) sono indicate le regole d'ingaggio per la conquista militare delle roccaforti nemiche³⁸ e, nel *Libro I di Samuele* (15, 2-3), Dio sembra giustificare il massacro e la strage, quando si dice: «Così parla il Dio degli eserciti. Ho deciso di punire ciò che Amalec fece contro Israele, perché gli si oppose sulla via, quando quello usciva dall'Egitto. Va dunque, colpisci Amalec e vota alla distruzione lui con tutto ciò che gli appartiene³⁹. Non risparmiare nulla, ma uccidili tutti». In quest'ottica, alcuni fondamentalisti dell'ortodossia ebraica hanno invocato i testi biblici relativi alla distruzione (*herem*) bellica per giustificare la strage degli amaleciti contemporanei (i palestinesi)⁴⁰.

Se adesso trattiamo specificamente del rapporto fra Islām e violenza è quasi naturale occuparsi del concetto di *jihād*⁴¹. Nell'ultimo triennio, gli studiosi hanno tentato di stemperare e talvolta di alimentare le dispute relative al valore semantico di *jihād* (termine impropriamente tradotto come “guerra santa”). Si afferma energicamente che l'Islām è una religione né violenta né pacifista *tout court*, ma paragonabile alle altre, nei propri contenuti, e che il *jihād* è anzitutto una lotta contro le passioni. Gli studiosi più oltranzisti, invece, sembrano d'accordo nel sostenere come la nozione di grande *jihād* non sia quella dominante nel pensiero islamico⁴²; in proposito, CHARLES SELENGUT ha scritto: «The faithful Muslim's

³⁷ Cfr. MUNSON H., *Religion and violence*, in «Religion» 35 (2005), 223-246 [228].

³⁸ Sulla questione “bellica” nel *Deuteronomio*, cfr. p. es. ZOLO D., *Una ‘guerra globale’ monoteistica*, in «Jura Gentium» (2003), www.tsd.unifi.it/jg/it/index.htm

³⁹ In questo verso sembra plausibile un'analogia morfologica con l'antico rituale romano della *devotio*. In proposito, cfr. SACCO L., *Devotio*, in «Studi Romani» 52, 3-4 (2004), 312-352.

⁴⁰ Cfr. p. es. LUSTICK I.S., *For the land and the Lord: Jewish fundamentalism in Israel*, New York 1988, 131-132.

⁴¹ Per un'ampia discussione intorno a tale concetto, cfr. SACCO L., *Kamikaze e shahīd*, op. cit., 135-156.

⁴² Cfr. PETERS R., *Jihad in Classical and Modern Islam*, Princeton 1996; PIPES D., *Jihad and the Professors*, in «Commentary» 114 (2002), 17-21; LOCKMAN Z., *Contending visions of the Middle East: the history and politics of Orientalism*, New York 2004. Molti studiosi dell'Islām «concordano unanimemente che il *jihād* sia un dovere difensivo collettivo, imposto dalla comunità islamica (*umma*), per invogliare i non credenti ad abbracciare l'Islām, laddove si tratti di un obbligo individuale, se volto a respingere l'attacco degli infedeli», sebbene, oggi, sembri esser divenuto «un dovere personale, al quale non si può sfuggire, che incombe su ogni musulmano che intenda rispettare i dettami della legge divina». Gli esponenti d'alcuni gruppi fondamentalisti non accettano il *hadīth* che definisce superiore il *jihād* dello spirito e inferiore quello della spada: «il martirio supremo, infatti, sarebbe permesso solo a quanti combattano sulla via di Dio. Poiché la morte è inevitabile, perdere la propria vita durante il *jihād* è il riconoscimento più alto sia in questo che nell'altro mondo» (cfr. ZEIDAN D., *The islamic fundamentalist view of life as a perennial battle*, in «Middle East Review of International Affairs» 5, 4 [December 2001], <http://meria.idc.ac.il/journal/2001/issue4/jv5n4a2.htm>). Il Sufismo, d'altra parte, aveva definito il concetto di *jihād* nel senso di una grande (*jihād al-nafs*) e di una piccola battaglia (*jihād bi al-sayf*): la prima contro sé stessi (la propria «carne» in senso biblico, l'«anima concupiscibile» o «natura», *nafs* in arabo), la seconda rivolta ai nemici del Profeta. *Nafs* (in arabo, vuol dire anche anima e persona) è il luogo dove sono riunite tutte le qualità negative di un individuo: secondo un *hadīth*, è «the worst enemy you have» (cfr. SCHIMMEL A., *Mystical*

duty is to engage in religious struggle, *jihād*, to transform non-Muslim lands, the *Dār al-Harb*, into *Dār al-Islām* lands, governed by Muslim law»⁴³. In realtà, leggendo il Corano, vedremo come il testo sacro manifesti una certa ambiguità semantica: in alcuni passi, infatti, sembra invocare rapporti armoniosi e duraturi tra musulmani, ebrei e cristiani, mentre altrove l'accento è posto sul tema della conversione forzata alla religione del Profeta, pena la morte. Così nella *sūra* II, 256 è scritto: «Non vi sia costrizione nella fede: la retta via ben si distingue dall'errore, e chi rifiuta *Tāgūt* e crede in Dio s'è afferrato all'impugnatura saldissima ce mai si può spezzare, e Dio ascolta e conosce»; la *sūra* XXIX, 46 recita: «E non disputate con la Gente del Libro (cristiani ed ebrei) altro che nel modo migliore, eccetto quelli di loro che sono iniqui e dite 'noi crediamo in quel che è stato rivelato a voi e il nostro e il vostro Dio non sono che un Dio solo, e a lui noi tutti ci diamo»; infine, la *sūrat* IX, 5 dichiara espressamente: «Quando poi saran trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate. Se poi si convertono e compiono Preghiera (*salāt*) e pagano la Dècima (*zakāt*), lasciateli andare, poiché Dio è indulgente clemente»⁴⁴. Il passo di quest'ultima *sūrat* offre agli idolatri (*al-mushrikun*) la scelta fra una pacifica conversione e la morte di spada. A nostro avviso, è plausibile ritenere che il verso 5 abroghi le disposizioni relative ad una minor belligeranza nei confronti delle altre popolazioni del *Libro*, sebbene sia stato osservato che mentre i passi maggiormente bellicosi riflettono l'atmosfera del tardo periodo in cui Maometto viveva a Medina durante il quale i musulmani combattevano i politeisti della Mecca, i passi con minor tasso militare sarebbero stati rivelati durante il primo periodo meccano quando combattere gli infedeli non costituiva una regola. I musulmani moderati contemporanei, peraltro, tendono a sostenere l'esegesi "pacifista" della *Scrittura* rispetto ai versi che incitano alla guerra⁴⁵.

Alla luce di quanto esposto, potremmo definire il fondamentalismo islamico come un movimento "radicale" nel perseguire i propri scopi ed "estremista" per quel che riguarda i metodi utilizzati per condurre la lotta e l'adesione letterale ai dettami del Libro ritenuto sacro. In tale prospettiva, il *jihād*

dimensions of Islām, Chapel Hill 1975, 112); secondo l'opinione di ANAWATI G.C.-GARDET L. - *Mistica islamica. Aspetti e tendenze, esperienze e tecnica*. Traduzione dal francese di N.M. Loss, Torino 1960, e in particolare cap. III, 38 -: «Il lavoro di perfezionamento è una lotta (*mujāhada*), un combattimento interiore [che deve essere] condotto sotto la guida indispensabile di un direttore spirituale (*shaykh*)». Sufyān ibn-'Uyayna (un mistico *sūfi*) disse che il *jihād al-nafs* era nettamente superiore al *jihād bi' al-sayf* sostenendo che dei dieci aspetti basilari del *jihād*, nove si riferiscono al conflitto spirituale e soltanto uno alla mera guerra di spada contro un nemico [cfr. WATT M., *Islamic conceptions of the holy war*, in MURPHY T.P., (a cura di), *The holy war*, Columbus 1976, 155]. La storia di questa trasformazione, non completamente acquisita, è fatta risalire ad un *hadīth* molto antico, dal quale il Sufismo avrebbe tratto il principio secondo cui *scriptura crescit cum legente* (tipico dell'ermeneutica patristica, in particolare di Gregorio Magno). Si narra che Maometto, tornando da un'impresa militare, esclamò: «eccoci di ritorno dal *jihād* minore» (*al-jihād al-asghar*), pronti al «*jihād* maggiore» (*al-jihād al-akbar*), quello spirituale [cit. da MORABIA A., *Le gihad dans l'Islam médiéval: le "combat sacré" des origines au XII siècle*, Paris 1993, in MASSIGNON L., *La suprema guerra santa dell'Islām*, tradotto e curato da D. Canciani, Troina 2003, 36, n. 46 (tit. or. *La guerre sainte supreme de l'Islām arabe*, 1998); cfr. anche RENARD J., "*Al-jihād al-akbar*": notes on a theme in Islamic spirituality, in «Muslim World» 78 (1988), 225-242; SCARCIA AMORETTI B., *Tolleranza e Guerra santa nell'Islam*, Firenze 1974, 105-107. ANWAR AL-SĀDĀT, nel 1958, scrisse alcuni articoli a proposito del "grande *jihād*", nei quali esprimeva pieno appoggio alla diffusione del pensiero *sūfi*, in JANSEN J.J.G., *The Neglected duty: the creed of Sadat's assassins and Islamic resurgence in the Middle East*, New York 1986, 65-66; 74; 82]. Come si può notare, cambia la forma, mentre la sostanza resta immutata.

⁴³ Cfr. SELENGUT C., *Sacred fury: understanding religious violence*, Walnut Creek 2003, 29.

⁴⁴ Cfr. BAUSANI A., (a cura di), *Il Corano*, Milano 2003¹⁴.

⁴⁵ Cfr. ABOU EL FADL K., *The place of tolerance in Islam*, Boston 2002.

costituirebbe il concetto cardine del pensiero islamico ed avrebbe «in the mind of most Muslims a much more important and prominent place than in the case of other religions»⁴⁶. Tuttavia non ci sembra che si possa affermare che l'Islām abbia connotazioni assai più belliciste rispetto ad altre religioni, giacché come ha rilevato TESSA BARTHOLOMEUSZ, ad esempio, analizzando concetti comparabili, molti militanti buddisti vedono nella guerra civile che insanguina lo Srī Lanka, tra la maggioranza buddista dei cingalesi e la minoranza indù dei Tamil, una “guerra santa”⁴⁷. Probabilmente il fatto che la nozione di “guerra santa” costituisca, nell'era contemporanea, un concetto chiave della cultura islamica, mentre non connota nella stessa maniera il pensiero cristiano ed il pensiero giudaico «is not because it is part of the eternal and immutable essence of Islām but because the Islamic world has not undergone the degree of secularisation that the West has, although the degree of Western secularisation should not be exaggerated»⁴⁸.

In conclusione, il fatto che si possano trovare nella Bibbia e nel Corano passi nei quali Dio comanda che intere popolazioni siano distrutte non significa che Cristiani, Musulmani ed Ebrei credano davvero che tali disposizioni siano tuttora rilevanti. In merito, MOSHE GREENBERG ha scritto che “the moral sensibility of postbiblical Judaism cancelled the indiscriminate, inevitable application of the *herem*”⁴⁹. Probabilmente, per attenuare la tensione fra le parti dovremmo accettare collegialmente il *dictum* di JUSTICE JACKSON che, nel corso del processo di Norimberga, affermò: «If certain acts and violations of treaties are crimes, they are crimes whether the United States judge them or Germany judge them. We are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us»⁵⁰.

§5. Prima dell'11 settembre 2001 era opinione comune che l'uso del terrorismo fosse endemico nei conflitti di basso profilo, ma che raramente potesse costituire una minaccia strategica alla sicurezza di una “Grande Potenza” o dell'intera Comunità Internazionale⁵¹. L'attacco al “cuore” degli Stati Uniti d'America segnala, in quest'ottica, la presenza di una regia esperta sul palcoscenico mondiale. Chiunque abbia organizzato l'attacco al World Trade Center (le Torri gemelle di New York) e al Pentagono (a Washington) ha voluto colpire i simboli riconosciuti della potenza economica e militare americana⁵². Il drammatico evento dell'11 settembre 2001 ha rotto definitivamente lo schema

⁴⁶ Cfr. WEINBERG L. - PEDAZHUR A., *Religious fundamentalism and political extremism*, London-Portland 2003, 75.

⁴⁷ Cfr. BARTHOLOMEUSZ T. J., *Defence of dharma: just war ideology in Buddhist Sri Lanka*, London 2002.

⁴⁸ Cfr. MUNSON H., *Religion and violence*, in «Religion» (2005), op. cit., 240.

⁴⁹ Cfr. GREENBERG M., *On the political use of the Bible in modern Israel: an engaged critique*, in WRIGHT D.P.-FREEDMAN D.N.-HURVITZ A., (a cura di), *Pomegranates and Golden Bells: studies in biblical, Jewish and Near Eastern ritual, law, and literature in honor of Jacob Milgrom*, Winona Lake 1995, 461-471 [469-470].

⁵⁰ Cfr. *The trial of German war criminals*, in «Proceedings of the International Military Tribunal sitting in Nuremberg, Germany», I: “Summary of the indictment and their legal foundations by Justice Robert H. Jackson”, London 1946, 49-86.

⁵¹ Cfr. tra la vasta letteratura sull'argomento LAQUEUR W., *The age of terrorism*, Boston 1987; WILKINSON P., *Terrorism and the liberal state*, Basingstoke 1986²; ID., *Terrorism versus democracy: the liberal state response*, London 2000.

⁵² Sull'argomento la letteratura è vastissima: fra i libri di recente pubblicazione, cfr. p. es. MONTESANO M., *Mistero americano. Ipotesi sull'11 settembre*, Bari 2004; GRIFFIN D.R., *11 settembre. Cosa c'è di vero nelle “teorie del complotto”*, Roma 2005.

tradizionale della lotta terroristica. Gli attacchi non provenivano da un altro stato: i velivoli, trasformati in bombe dai dirottatori, sono partiti da aeroporti statunitensi con piloti suicidi addestrati in basi americane. Pertanto, tali atti non possono essere attribuiti ad uno stato determinato anche se i loro autori fanno parte di gruppi protetti e sostenuti finanziariamente dall'Afghānistān per esempio. Questo vuol dire che la globalizzazione ha eliminato la distinzione tra l'aspetto "interno" e quello "esterno" della sicurezza⁵³. Gli attentati terroristici sul suolo americano, inoltre, hanno segnato – o almeno hanno tentato di farlo - la fine dell'"ordine mondiale" basato sull'egemonia degli Stati Uniti: in altre parole, la caduta delle Torri gemelle di New York ha provocato il crollo dell'illusione di una globalizzazione che si autogoverna facendo uso esclusivo delle leggi di mercato. Ma ciò che è mutato drammaticamente e irreparabilmente, dopo l'11 settembre 2001, è l'attitudine convenzionale nei confronti del terrorismo. Possiamo tracciare qui di seguito, seppur brevemente, alcune tra le conseguenze dell'attacco: *a*) la notevole perdita di vite umane nella distruzione delle Torri gemelle di New York, senza precedenti nella storia del terrorismo, ha condotto l'opinione pubblica mondiale, ma soprattutto quella americana, a considerare l'evento non un crimine, ma piuttosto un vero e proprio atto di guerra; *b*) a seguito di ciò, il presidente GEORGE W. BUSH ha dichiarato una guerra globale al terrorismo, non solo contro gli esecutori materiali degli attacchi a New York e a Washington, ma anche contro tutte le altre organizzazioni terroristiche aventi un "fine globale"; *c*) gli Stati Uniti hanno attuato la dottrina dell'attacco militare preventivo contro chiunque sia sospettato di tramare contro gli interessi americani e nei confronti di quanti intendano minare le basi delle moderne democrazie⁵⁴; *d*) i fatti dell'11 settembre 2001 hanno creato le condizioni per un'alleanza internazionale che travalica i tradizionali blocchi politici mondiali: così la Cina e la Russia hanno deciso di perseguire gli stessi obiettivi americani per evitare ripercussioni di natura economica e sociale entro i propri confini e le proprie aeree d'influenza⁵⁵; *e*) tuttavia, quello che sembra il mutamento strategico più rilevante è il coinvolgimento, nella lotta al terrorismo globale, di paesi islamici come il Pakistān che ha deciso di "tagliare" il proprio sostegno al regime talebano afgano, reo di aver supportato il gruppo terroristico al-Qā'ida.

§6. Negli ultimi cinquant'anni la produzione normativa relativa al fenomeno terroristico ha avuto un incremento assai rilevante, con una crescita esponenziale degli strumenti giuridici – sia internazionale, sia "interna" –

⁵³ Cfr. BRUNO F.-SURACE P.-ACCIVILE R., (a cura di), *Terrorismo transnazionale, Internet e nuovo ordine mondiale*, in *Il multiculturalismo in America ed in Europa dopo l'11 Settembre*. Convegno organizzato dalla Cattedra di Sociologia Politica (Facoltà di Sociologia, Università "La Sapienza" di Roma) e dall'Istituto di Studi e Iniziative Sociali della Società Umanitaria, in collaborazione con l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata USA. Roma (19-20 Marzo 2002), 1-29, praesertim 2; ved.:

http://strategiaglobale.com/terrorismo_islamico_terrorismo_islamico_transnazionale.pdf

⁵⁴ A proposito degli attacchi militari preventivi, cfr. CANNIZZARO E., *La dottrina della guerra preventiva e la disciplina internazionale sull'uso della forza*, in «Rivista di Diritto Internazionale» 1 (2003), 171-174.

⁵⁵ Nel periodo immediatamente successivo all'11 settembre 2001, i governi europei hanno saputo esistere alla tentazione di porre in atto un convinto antiislamismo, tuttavia non è stato possibile evitare un contagio politico e psicologico che ha innescato, seppure in forma minore rispetto a quanto accaduto in America, un rinfocolamento della xenofobia e dell'islamofobia. Per una panoramica della questione con riferimento alle politiche adottate in merito dall'Amministrazione Bush, cfr. CHISTI M (et al.), *America's challenge: domestic security. Civil liberties and National Unity after september 11*, Washington 2003.

all'indomani dei tragici eventi che hanno colpito New York e Washington l'11 settembre 2001. Nondimeno risulta ancora difficile contrastare il terrorismo nelle sole aule di giustizia utilizzando esclusivamente i mezzi forniti dal diritto penale.

La problematica è complessa: di fatto, l'azione terroristica non è identificabile con esattezza, potendosi collegare tanto al fondamentalismo o ad un'altra ideologia, quanto ad un qualunque obiettivo. Inoltre, come abbiamo visto *supra* nella disamina delle varie tipologie terroristiche (par. 2), l'atto terroristico può legarsi ugualmente sia ad uno specifico territorio, sia ad un'intera nazione e costituire, al contempo, un'arma potentissima per una serie di circostanze come, ad esempio, la disponibilità degli attentatori ad autoimmolarsi in quelle che, oggi, sono etichettate come "azioni suicide". La minaccia, nell'era della globalizzazione, non ha più una provenienza esclusivamente nazionale, ma trae la sua origine da gruppi e reti organizzate che agiscono a livello substatale e non territoriale, e che fanno un largo uso di risorse – si pensi ad *Internet* - che sfuggono al controllo dei singoli stati. Una delle difficoltà che si sono presentate al legislatore è quella di individuare quale sia lo stato, e/o gli stati, che debbano procedere contro i terroristi ma, nella congerie delle misure prese in considerazione, il criterio accolto per l'esercizio della giurisdizione sembra quello della nazionalità e delle vittime. Non mancano, tuttavia, pareri discordanti in proposito giacché si vorrebbe evitare che le vittime assumessero il ruolo dell'accusa: in quest'ottica, si fa strada la proposta di devolvere a giurisdizioni sovranazionali l'analisi di quelle peculiari forme di terrorismo che minacciano il pianeta (come non pensare, in tale prospettiva, al progetto terroristico globale pianificato dall'organizzazione islamica *al-Qā'ida*). Gli stati hanno affrontato la questione dell'individuazione e della punizione dei colpevoli in maniera imponente ed efficace, almeno sulla carta, adottando provvedimenti atti a contrastare ed arrestare la crescita del fenomeno terroristico. Gli Stati Uniti d'America, in particolare, hanno cercato vie di "cooperazione" diverse da quelle tradizionali dichiarando una guerra globale al terrorismo ed incrementando le misure di prevenzione, soprattutto in materia di estradizione, incontrando non poche resistenze nei paesi che non contemplano, nelle rispettive costituzioni, la pena di morte. Ad ogni modo, ciò che determina ancora una certa ambiguità semantica è la nozione di "associazione terroristica internazionale" che non riesce a trovare un'adeguata definizione. In merito, due sembrano i punti basilari della questione che, peraltro, si riferiscono entrambi all'elemento fondante della finalità terroristica: alcuni ritengono che lo scopo terroristico debba esplicarsi nel proposito di compiere atti violenti specifici; altri pensano che la finalità di terrorismo possa avere carattere generico⁵⁶.

La risposta europea alla *escalation* della minaccia terroristica internazionale è diventata una priorità nell'agenda politica comunitaria soltanto dopo gli eventi che nel 2001 sconvolsero l'America⁵⁷. Certamente, già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, gli stati europei avevano intrapreso una cooperazione per fronteggiare l'ondata terroristica mediorientale e, in particolare

⁵⁶ A proposito di questa disputa che non sembra potersi risolvere nelle aule di giustizia, cfr. p. es. una recente sentenza, fonte di numerose polemiche, emessa dal giudice milanese CLEMENTINA FORLEO con la quale il magistrato ha sancito l'assoluzione di tre estremisti islamici che reclutavano *kamikaze* per l'Iraq (cfr. ERRANTE V., *Il gap: la guerriglia non è terrorismo*, in «Il Messaggero» [martedì 25 gennaio 2005], 5).

⁵⁷ Cfr. p. es. MITSILEGAS V.-MONAR J.-REES W., *European Union and Internal Security. Guardian of the people?*, Basingstoke 2003, capitolo 1: "The development of the EU as an Internal Security Actor", 6-41.

palestinese, tuttavia come ha rilevato FERRUCCIO PASTORE: «Bisogna osservare che, all'epoca, si era assistito al deciso rafforzamento di una collaborazione strettamente intergovernativa, informale (quanto non segreta), concentrata sulla dimensione operativa»⁵⁸. Oggi, invece, la questione “terrorismo internazionale” ha imposto a tutti i governi europei, e non solo comunitari, di lavorare alacremente per edificare una cooperazione istituzionalizzata che persegua, sul piano normativo e politico, obiettivi comuni per fronteggiare efficacemente la sfida terroristica alle moderne democrazie.

Allo scopo di armonizzare le normative degli stati europei, affinché le divergenze tra le differenti normative nazionali non fossero d'impaccio alla cooperazione giudiziaria e di polizia per reati di terrorismo, nel giugno 2002 (475/2002), il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA emise la “*Decisione quadro*” sulla lotta contro il terrorismo, vincolante per gli stati membri quanto ai risultati da ottenere, ma salvando le competenze delle autorità nazionali in merito alle forme e ai mezzi da impiegare. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 31, lett. *e* & 34, par. 2, lett. *b* si desumeva che «L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprendeva la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di stupefacenti». Nonostante questa intenzione volta ad equilibrare le normative dei singoli stati europei, però, non c'è stata una reazione massiccia da parte dell'Unione Europea di fronte all'incombente minaccia terroristica: era lecito attendersi, tuttavia, un deciso cambiamento di rotta qualora un'aggressione avesse investito il suolo europeo, ma nonostante l'attacco ai treni spagnoli (11 marzo 2004) si è registrata una significativa mobilitazione che ha prodotto, a livello pratico, una dichiarazione di solidarietà⁵⁹, tradottasi successivamente in un obbligo pattizio di sostegno reciproco, contenuto nel trattato costituzionale firmato il 29 ottobre 2004 a Roma. L'iniziale enunciazione propositiva ha trovato alcuni ostacoli e limitazioni di natura istituzionale derivanti dall'adozione e dal recepimento delle direttive europee da parte dei governi dei singoli stati membri e, pertanto, la lotta al terrorismo non ha subito una decisiva accelerazione in termini politici e normativi⁶⁰. In questa prospettiva, gli obiettivi strategici che l'Unione Europea si propone di attuare per combattere il terrorismo internazionale possono essere ricapitolati come segue: *a*) aumentare il consenso internazionale potenziando

⁵⁸ Cfr. PASTORE F., *La risposta europea al terrorismo*, in VACCA G., (a cura di), *Dalla Convenzione alla Costituzione. Rapporto 2005 della Fondazione Istituto Gramsci sull'integrazione europea*, Bari 2005, 239-278 [239].

⁵⁹ Cfr. *Dichiarazione sulla lotta al terrorismo*, approvata dai Capi di Stato e di Governo dei 25 Paesi dell'Unione Europea riuniti in occasione del Consiglio europeo, Bruxelles (25-26 marzo 2004), 1. Nell'*Introduzione* è scritto: “Profondamente sconvolto dagli attentati di Madrid, il Consiglio europeo esprime cordoglio e solidarietà alle vittime, ai loro famigliari e a tutto il popolo iberico. Gli spietati atti terroristici hanno riportato alla mente la minaccia che il terrorismo rappresenta per la nostra società. Gli atti terroristici costituiscono un attacco ai valori fondanti dell'Unione. Pertanto la Comunità europea s'impegna a fare quanto in suo potere per combattere il terrorismo in tutte le sue forme. La minaccia del terrorismo incombe su tutti noi. Un atto terroristico contro un paese membro riguarda la comunità internazionale nel suo insieme. Il terrorismo sarà sconfitto soltanto con la solidarietà e l'azione collettiva. Il Consiglio europeo fa propria la proposta del Parlamento europeo di dichiarare l'11 marzo giornata europea di commemorazione delle vittime del terrorismo.

⁶⁰ Su questa problematica, cfr. p. es. VAN LEEUWEN M., (a cura di), *Confronting terrorism: European experiences. Threat perceptions and policies*, The Hague 2003; EU PRESIDENCY STATEMENT (Sixth Commission: october 15, 2003), *Measures to eliminate international terrorism*, www.europa-eu-un.org; PISANU G., *Antiterrorismo: l'Europa escluda i costi dal Patto*, in «Il Sole 24 ore» (12 settembre 2004), 5.

contemporaneamente gli sforzi comunitari atti a fronteggiare la minaccia terroristica e, in quest'ottica, sostenere il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite; b) limitare l'accesso dei terroristi alle risorse finanziarie e a quelle economiche⁶¹; c) massimizzare la capacità degli organi della UE e degli Stati membri in materia d'individuazione, indagine e perseguimento dei terroristi prevenendone, o almeno tentare di farlo, gli attentati [due strumenti che sembrano in grado di aumentare la prevenzione sono il mandato di cattura europeo e lo scambio di *intelligence*]⁶²; d) potenziare le conoscenze tecniche, e di conseguenza le capacità, per fronteggiare adeguatamente un attacco terroristico [si pensi, in proposito, alle esercitazioni svoltesi a Milano, Roma e Napoli, nel corso dell'anno 2005, atte a mettere a punto la macchina logistico-operativa dei soccorsi in caso di attentato]; e) affrontare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo e il reclutamento nelle sue file⁶³; f) focalizzare le azioni nel quadro delle relazioni esterne della UE sui paesi di cui occorre rafforzare la capacità e l'impegno a combattere il terrorismo. A seguito degli attentati terroristici avvenuti a Londra il 7 luglio 2005, invece, il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, oltre ad aver condannato gli attacchi ed aver espresso solidarietà alle famiglie delle vittime, si è impegnato a concordare entro il successivo dicembre una strategia volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo, continuando a sostenere vigorosamente il ruolo delle Nazioni Unite⁶⁴. In Italia, in questa prospettiva, è stato introdotto il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge (c.d. Legge "PISANU") il 31 luglio 2005, n. 155 (art. 270-*quater*, *quinquies* et *sexies* cod. pen.)⁶⁵.

§7. Per tentare di comprendere in che modo i neofondamentalisti islamici deformano gli insegnamenti religiosi è necessario analizzare, seppure in maniera essenziale, l'interazione fra l'interpretazione della *sharī'a* (legge religiosa islamica)⁶⁶, fondata sul Corano e sulla *sunna* (il termine *'ilm* nell'VIII secolo designava l'insieme del *Qur'ān* e della *sunna*)⁶⁷, e il "codice criminale islamico"

⁶¹ In proposito, cfr. p. es. JAMIESON A., *Terrorism and drug trafficking in Europe in the 1990s*, Dartmouth 1994.

⁶² La problematica non è nuova ed era già stata affrontata in MARCHETTI M.R., *Istituzioni europee e lotta al terrorismo*, Padova 1986.

⁶³ Cfr. BONANATE L., *Terrorismo internazionale*, Firenze 1994.

⁶⁴ Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 10813/05 (Presse 177/OR. en). Comunicato stampa, 2674^a Sessione del Consiglio. Affari generali e relazioni esterne. Affari Generali, Bruxelles (18 luglio 2005), Terrorismo: «La Presidenza ha ringraziato i colleghi per la partecipazione e la solidarietà manifestate dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005. Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni al riguardo, condannando i recenti attentati in Turchia e in Iraq. Il Consiglio ha condannato gli attacchi terroristici di Londra e ha espresso il suo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime. L'Unione è unita come dopo gli attentati di Madrid dello scorso anno. Gli attacchi sono un affronto a tutto quello che l'Unione europea rappresenta. L'Unione è assolutamente determinata a non permettere la vittoria dei terroristi. Il Consiglio ha rilevato la necessità di garantire che l'Unione e gli Stati membri adottino le misure necessarie, ove opportuno, per far fronte a questa minaccia, siano esse intese a rintracciare i terroristi, proteggere i potenziali bersagli, prepararsi ad un attacco o impedire le affiliazioni al terrorismo. Il Consiglio ha convenuto una serie di misure volte ad accelerare gli sforzi al riguardo. Ha sottolineato l'importanza che la lotta al terrorismo, conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, resti un elemento centrale della politica estera dell'Unione al fine di combattere e prevenire l'azione dei terroristi operanti a livello internazionale (...); ved.: <http://ue.eu.int/ueDocs/newsWord/it/gena/85838.doc>

⁶⁵ Per la discussione di questa tematica, cfr. *infra* nel testo.

⁶⁶ Cfr. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla Legge religiosa islamica (Sharī'a)*. *Institutiones Academicae*, Roma 1994 (Edito dal Pontificio Collegio Ucraino S. Giosafat in Roma), passim.

⁶⁷ Ai primordi dell'Islām, *sīra* e *sunna* erano quasi sinonimi: a distinguerle, di fatto, furono i primi sviluppi dottrinali. Nella misura in cui le due suddette nozioni, in quanto modi di procedere, erano attribuite al Profeta per

(*jinayat*)⁶⁸. D'altra parte, non si può affermare, in senso stretto, che il Corano racchiuda un *corpus* giuridico. Del resto Maometto non sembra abbia avuto l'intenzione di creare un sistema legale compiuto⁶⁹: egli si limitò a sostenere un nuovo ordine morale, fare da giudice nei conflitti ed applicare determinate regole, occorrenti alla costruzione della sua comunità. Inoltre, è possibile che abbia dovuto apportare precisazioni supplementari ad alcuni precetti coranici, su richiesta dei musulmani stessi⁷⁰. Di fatto – come ha rilevato SABRINA MERVIN – la storia degli inizi del diritto musulmano resta oscura per la mancanza di una sua visione globale⁷¹. Nel Corano il termine *sharī'a* può essere trovato in tre versi ed è menzionato quattro volte⁷²; ABDULLĀH YŪSUF ALĪ ha osservato che: «*Sharī'a* is the right way of religion, which is wider than the mere formal rites and legal provisions»⁷³: si tratta di una “*normativa rivelata dell'Islām*”, un sistema fisso ed immutabile⁷⁴. Secondo l'opinione di DANISH ISTIYAQUE, ciò che diversifica la legge religiosa islamica (*sharī'a*) dalla giurisprudenza (*fiqh*) è che «while the former is divine in nature the latter is a product of human endeavour in that it is the name given to the rules and regulations framed by Islamic jurists in the light of the *Qur'ān* and the *Sunnah*»⁷⁵. In altre parole, il *fiqh* può essere definito come l'applicazione pratica della *sharī'a*. La legge religiosa non deve essere confusa con la giurisprudenza giacché mentre la prima è il prodotto della rivelazione divina (*wahyu*), la seconda contempla, nel proprio seno, decisioni esclusivamente umane e che perciò non hanno il carattere della permanenza assoluta⁷⁶.

Dunque dobbiamo chiederci se il terrorismo di matrice islamica sia ispirato da una corretta esegesi coranica oppure no. I terroristi considerano il *jihād* una fonte di obbligazioni legali, morali e politiche e credono di avere comportamenti che traggono la propria forza da una giusta interpretazione della legge religiosa. È probabile che le organizzazioni terroristiche islamiche abbiano inteso in maniera distorta la nozione di *jihād*. Secondo l'opinione di JAWAHIR THONTOWI, docente di Legge presso l'Università Islamica di Yogyakarta (Indonesia), *jihād* non è la parola che può descrivere l'azione terroristica, laddove il termine più appropriato sarebbe *dazjal*: «It describes someone whose faith, mind, and conscience can no longer tell the difference between right or wrong, benefit or destruction; all the terrorists wish

esprimere l'esemplarità, l'una passò a designare il racconto della sua vita (*sīra*) e l'altra (*sunna*) l'insieme delle sue tradizioni (cfr. BRAVMANN M.M., *The spiritual background of Early Islam*, Leiden 1972, 126-139).

⁶⁸ Cfr. BASSIOUNI M.C., (a cura di), *The Islamic criminal justice system*, New York 1981.

⁶⁹ Cfr. SCHACHT J., *Introduction au droit musulman*, Paris 1983, 22.

⁷⁰ Cfr. COULSON N.J., *Histoire du droit islamique*, Paris 1995, 24-28.

⁷¹ Cfr. MERVIN S., *L'Islam. Fondamenti e dottrine* (tit. or. *Histoire de l'Islam. Fondaments et doctrines*, Paris 2000). Edizione italiana a cura di B. Soravia; traduzione di L. Cortese, Milano 2001, 43.

⁷² Cfr. p. es. Corano, XLV, 18: “Poi ti demmo una Legge per la Nostra Causa; seguila dunque e non seguir le passioni di quei che non sanno”.

⁷³ Cfr. ABDULLĀH Y.A., *The Holy Qur'ān. Translation and commentary*, Lahore 1960, 1359; MAWDŪDĪ M.S.A.A., *The Islamic Law and Constitution*, Lahore 1975, 49.

⁷⁴ Cfr. JOHANSEN B., *Contingency in a sacred law. Legal and ethical norms in the Muslim fiqh*, Leiden 1999, 514.

⁷⁵ Cfr. ISTIYAQUE D., *The ummah pan-Islamism and Muslim nation-states*, New Delhi 2001, 24. Secondo ABŪ HAMĪD MUHAMMAD AL-GHAZĀLĪ (1059-1111), cit. in ISTIYAQUE 2001, *op. cit.*, 25-26, il vero scopo della *sharī'a* è quello di promuovere il benessere della gente comune, tutelandone la fede, la vita e la salute.

⁷⁶ Cfr. AL'ALWANI T.J., *Usūl al fiqh al-Islāmi. Source Methodology in Islamic Jurisprudence. Methodology for research and knowledge*, Herndon 1990; KAMALI M.H., *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge 1991 (revised edition); CALDER N., *Studies in Early Muslim jurisprudence*, Oxford 1993, 198-200 e *passim*; CECCARELLI-MOROLLI D., *Breve introduzione alla Legge religiosa islamica (sharī'a)*. *Institutiones Academicæ*, Roma 1994, 78sgg.; DUTTON Y., *The origins of Islamic Law*, Surrey 1999.

is to satisfy their animosity. Terrorists are modern day *dazjal*. This is a point on which there is considerable common agreement between Western and Islamic scholars»⁷⁷. D'altra parte, se è vero che talvolta il Corano giustifichi il *jihād* è pur vero come ciò accada (almeno in linea teorica) qualora sia necessario difendere la comunità islamica da aggressioni esterne⁷⁸.

Se si analizzano, anche solo brevemente, le tradizioni musulmana ed occidentale relative alle interpretazioni coraniche, si vedrà come la tradizione occidentale, a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001, tenda ad enfatizzare maggiormente l'esegesi semantica del testo, laddove negli ambienti musulmani l'interpretazione testuale sia necessariamente combinata con le disposizioni contenute nella *sunna*. Del resto, negli anni Settanta del secolo scorso, un importante studioso dell'Islām, MUHAMMAD AL-NUWAYAHI, spiegò come «l'Islām non conferisca ad alcuno il diritto di monopolizzare l'interpretazione dei propri insegnamenti o di rappresentare la Comunità dei Musulmani [...]. Alcune disposizioni coraniche rivelate al tempo del Profeta furono abrogate in un periodo successivo, pertanto la normativa inerente agli 'affari mondani' non può essere considerata eterna ed immutabile. Il principio basilare della Legge islamica è *huruf* (l'interesse comune)»⁷⁹. La scienza dell'interpretazione coranica (*at-tafsīr*) richiede una cognizione approfondita dell'ermeneutica araba ed una perfetta conoscenza della biografia di Maometto (*sīra*). Inoltre, vi sono tre ulteriori dottrine che contribuiscono ad una corretta esegesi del Corano: la "scienza dell'abrogante e dell'abrogato" (*al-nāsikh wa l-mansūkh*), la c.d. "occasione della rivelazione" (*asbāb al-nuzūl*) e la scienza della contraddizione (*ta'ārud*). La prima fornisce allo studioso la possibilità di capire se determinati versi coranici siano stati invalidati o abrogati da passi successivi; la seconda permette all'esegeta di determinare la circostanza (occasione) ed il periodo in cui ciascun verso o capitolo del Corano fu rivelato; la terza consente di stabilire l'antinomia fra due testi e la ricerca di quello che prevale (*tarjīh*)⁸⁰. In quest'ottica, come si può affermare che il Corano inciti alla violenza e al terrorismo? Gli studiosi occidentali, sovente, si riferiscono ai passi

⁷⁷ Cfr. THONTOWI J., *The Islamic perspective of the war on terrorism and current Indonesian responses*, www.law.monash.edu.au/castancentre/events/2003/thontowi-paper.pdf; secondo DAVID F. FORTE, giurista presso il Cleveland Marshall College of Law, – *Radical Islam vs Islam*, www.ashbrook.org/publicat/oped/forte/01/islam.html – oggi i terroristi «engage in tactics that are far beyond what is acceptable in the Islamic moral tradition. They insult the vast multitudes of Moslems who abhor such actions».

⁷⁸ Ved. p. es. *Corano* II, 190: «Combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono ma non oltrepassate i limiti, ché Dio non ama gli eccessivi»; IV, 74-76: «Combattano dunque sulla via di Dio coloro che volentieri cambiano la vita terrena con l'Altra, ché a colui che combatte sulla via di Dio, ucciso o vincitore, daremo mercede immensa. Che avete dunque che non combattete sulla via di Dio e per difendere quei deboli, quelle donne, quei bambini, che dicono: 'Signore! Facci uscire da questa città d'iniqui abitanti, dacci per tua grazia un patrono, dacci per tua grazia un alleato!'. Coloro che credono combattono sulla via di Dio, e coloro che rifiutano la Fede combattono sulla via dei *Tāgūt*, combattete dunque gli alleati di Satana, ché l'insidia di Satana è debole insidia»; XXII, 39: «È dato permesso di combattere a coloro che combattono perché son stati oggetto di tirannia: Dio, certo, è ben possente a soccorrerli»; XXII, 78: «E lottate nella via di Dio come è degno che si lotti. Egli vi ha prescelti, e non vi ha imposto nella religione pesi gravosi, la religione del vostro padre Abramo. Egli vi ha chiamato *Muslim* già da antico, e in questa rivelazione ancora, perché il Messaggero sia testimonia contro di voi, e voi siate testimoni contro il resto degli uomini, Eseguitate dunque la Preghiera e pagate la Dècima e tenetevi stretti a Dio: Egli è il vostro Patrono, sublime Patrono, alleato glorioso!».

⁷⁹ Cfr. AL-NUWAYAHI M., *Nahwa athawra fi-l fikrī al-dīni (Verso un nuovo pensiero religioso)*, Beirut 1970, cit. in LO M., *Seeking the roots of terrorism: an Islamic traditional perspective*, in «Journal of Religion and Popular Culture» 10 (2005), www.usak.ca/relst/jrpc/art10-rootsofterrorism.html

⁸⁰ Cfr. BURTON J., *The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation*, Edinburgh 1990; KHALLAF A.A.W., *Les fondaments du droit musulman*, Paris 1997, 341-358.

che danno licenza ai musulmani di uccidere gli infedeli (*kuffār*)⁸¹. Tuttavia, nella tradizione islamica la parola *kāfir* (pl. *kuffār*) non è stata utilizzata in senso ideologico “peggiorativo” per indicare gli “infedeli”⁸²; in questa prospettiva, HASSAN HATHAN ha rilevato come «the term ‘*infidels*’ [as it is used to translate the term *kuffār*] is of European origin used at the time of the Crusades to describe Muslims»⁸³.

Tuttavia, per completezza, sembra necessario citare anche alcuni tra i passi coranici che testimoniano una sorta di persecuzione nei confronti dei miscredenti, dei giudei e dei cristiani. Così, ad esempio, Corano III, 28: «I credenti non si scelgano a padroni gli infedeli a preferenza dei fedeli; chi fa questo non è da Dio»; III, 85: «E chiunque desideri una religione diversa dall’Islām, non gli sarà accettata da Dio, ed egli nell’altra vita sarà fra i perdenti»; IV, 144: «O Voi che credete! Non preferite prender per patroni gli infedeli piuttosto che i credenti. Volete forse fornire a Dio una prova evidente contro voi stessi?»; V, 51: «O Voi che credete! Non prendete i giudei e i cristiani come alleati: alleati essi sono gli uni con gli altri, e chi di voi si alleerà loro diverrà dei loro. In verità Dio non guida il popolo degli ingiusti»; V, 82: «Troverai che i più feroci nemici di coloro che credono sono i giudei e i pagani» (trad. di BAUSANI A.). Un esempio di “distorsione” interpretativa del messaggio coranico ci è fornito dalla *sūra* II, 190-192 («Combattete sulla via di Dio quelli che vi combattono [...]. Se però essi sospendono la battaglia, Iddio è indulgente e misericorde») che sembrerebbe vietare l’uccisione dei “non belligeranti” ma, pur concordando parzialmente su questa tesi, sembra prevalere ancora una volta, da parte delle frange più estremiste, l’interpretazione che ritiene “legale” o più propriamente “legittimo” l’*istishād*⁸⁴ anche se il bersaglio, oggetto dell’azione suicida-omicida, è costituito da fanciulli e donne.

D’altro canto, su quest’argomento, gli *hadīth* del Profeta, raccolti da AL-BUHĀRĪ, risultano assai chiari: vi sarebbero, di fatto, sette classi di esseri umani che non potrebbero essere uccisi. L’elenco riguarda: *a*) la donna, purché non sia combattente in armi, come gli uomini, contro i musulmani, o abbia ucciso un musulmano; *b*) il ragazzo valido, purché, valendo per lui quanto detto per la donna, non combatta con armi, né abbia ucciso un musulmano; *c*) il debole di mente, non quello che abbia lucidi intervalli; *d*) il vecchio cadente che non abbia la forza di combattere; *e*) il paralitico, lo storpio, il mutilato e simili; *f*) il cieco; *g*) il monaco

⁸¹ Sulla problematica, cfr. p. es. JOHNSON J.T.-KELSAY J., *Cross, crescent, and sword. The justification and limitation of war in Western and Islamic tradition*, New York 1990.

⁸² Giacché «Dio non ama la maldicenza...» (Corano, IV, 148).

⁸³ Cfr. HATHAN H., *Reading the Muslim mind*, Indiana 1998, 15. D’altra parte, come sembra confermare la studiosa italiana ANNA MORISI, l’espressione «guerra santa», come nozione a se stante, emerge nell’Europa medievale per opera di alcuni canonisti che formulano una teoria giustificatrice della belligeranza attraverso la sua legittimazione religiosa recuperando parzialmente, mediante la riflessione di Sant’Agostino, il concetto romano di *bellum iustum* e integrandolo con elementi di provenienza germanica (cfr. MORISI A., *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, Firenze 1963). Del resto il Corano (p. es. II, 256: «Non vi sia costrizione nella fede...») non sembra consentire conversioni forzate poiché tale eventualità contrasterebbe con l’universalità del messaggio islamico. Come ha rilevato LEWIS B. – *The multiple identities of the Middle East*, New York 1998, 116-117: «During eight centuries of Muslim rule in Spain both Judaism and Christianity survived and in some limited measure flourished (...). The Muslim states, both in old and in newly conquered Muslim realms, were more tolerant»; BOUTIVEAU B., *Tolerance and law: from Islamic culture to Islamist ideology*, in «Ratio Iuris» 10 (1997), 61-74.

⁸⁴ Con questa espressione si suole indicare l’«eroico martirio» dello *shahīd* islamico.

che viva in eremitaggio. A costoro ai quali sarebbe risparmiata la vita (se l'*imām* non ordinasse di farli prigionieri, come potrebbe, ad eccezione dei monaci) si lascerebbe abbastanza per il sostentamento, mentre il resto sarebbe confiscato o distrutto⁸⁵. Il combinato disposto dei punti *a*) e *b*) potrebbe forse costituire una delle ragioni per cui sono particolarmente incoraggiate le azioni d'*istishhād* nei confronti degli ebrei⁸⁶. Dal momento che lo stato di Israele impone una leva obbligatoria parificata, le donne che prestano servizio nell'esercito non rappresentano più la categoria degli "innocenti", ma diventano, a tutti gli effetti, parte integrante del conflitto, mentre i bambini sono considerati futuri combattenti, ma soprattutto nemici in chiave antiislamica.⁸⁷ Un fattore che sembrerebbe "determinante" nel fornire o meno una "giusta" interpretazione del Corano e degli *hadīth* del Profeta è costituito dall'emissione delle *fatāwā* (singolare *fatwā*), in altre parole delle "risposte" provenienti da un giurisperito (*muftī*) circa i termini giuridici di una questione e la sua eventuale rilevanza (queste "sentenze" si basano sul principio secondo cui "l'intenzione è la giustificazione dell'azione" che assomiglia molto all'idea secondo cui "il fine giustifica i mezzi"); essendo le *fatāwā* "opinioni" personali, per quanto "autorevoli" – il problema deriva dal fatto che in ambito islamico non c'è una gerarchia o una organizzazione centralizzata (come da noi il papa ed i vescovi) –, non ne discende automaticamente che il responso debba essere applicato: da qui la possibilità che le risposte siano differenti e, talvolta, contrapposte o tra loro contraddittorie⁸⁸. Poiché i terroristi si attengono scrupolosamente alla pratica religiosa, essi hanno bisogno di essere legittimati da una o più *fatāwā* senza le quali probabilmente non agirebbero. In quest'ottica, l'uccisione di innocenti ed il suicidio (*intihār*) nel corso degli attentati-bomba non si accordano facilmente con lo spirito e con la lettera dell'Islām (Corano IV, 29: «E non uccidete voi stessi»; VI, 151: «Il vostro Signore vi ha proibito (...) di uccidere il vostro prossimo che Dio ha reso sacro»; trad. di BAUSANI A.): di fatto, alcune *fatāwā* hanno giustificato le condotte terroristiche mentre altre le hanno condannate⁸⁹. Naturalmente, uno *shahīd* (martire, ma anche "sinonimo" di terrorista suicida) da credito alle prime e non alle seconde⁹⁰.

⁸⁵ Cfr. VACCA V. - NOJA S. - VALLARO M., (a cura di), *Detti e fatti del profeta dell'Islam (raccolti da al-Buhari)*, Torino 1982, 391-392; GUIDI I. - SANTILLANA D., *Il «Mukhtasar» o sommario del diritto malechita di Khalil Ibn Ishaq*, Milano 1919, I, 389.

⁸⁶ Cfr. KEPPEL G., *Fitna. Guerra nel cuore dell'Islam*, Roma-Bari 2004, 10: «i civili israeliani – uomini e donne – [sono considerati] riservisti dell'esercito, e dunque bersagli militari legittimi di un *jihād* mirante alla riconquista di una terra musulmana».

⁸⁷ Su queste idee si possono consultare alcuni contributi presenti sulla rete Internet all'indirizzo: www.memri.org/ia1A5301.html

⁸⁸ Cfr. MASUD M.K.-MESSICK B.-POWERS D.S., (a cura di), *Islamic legal interpretation: muftis and their fatwas*, Cambridge 1996, 3-32; 72-86.

⁸⁹ U.S. MUSLIM RELIGIOUS COUNCIL, *Fatwa against terrorism*, <http://cair.com/includes/Anti-Terrorist.pdf>, Il 31 luglio 2005, l'UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia) ha approvato un documento contro il terrorismo. Il testo in lingua italiana è consultabile on-line: cfr. *I musulmani d'Italia contro il terrorismo*, www.islam-ucioi.it/NOTERRORISMO.htm

⁹⁰ Decine di *ulamā'* di vari paesi arabi in una *fatwā* (in cui si proclama che «il *jihād* contro Israele è un dovere islamico») hanno sostenuto che la Palestina è terra di *jihād* e *istishhād*, cfr.: ALLAM M., *Il nuovo volto degli aspiranti suicidi*, in «La Repubblica» (12 Aprile 2002); *Jihad fatwa against Israel*, www.emergency.com/2000/fatwa2000.htm; GWYNNE R., *al-Qa'ida: the «Tafsir» of Usamah bin Laden*, http://web.utk.edu/~warda/bin_ladin_and_quran.htm

§8. Dopo l'attentato dell'11 Settembre 2001 gli agenti del FBI scovarono, tra le cose lasciate dal terrorista MOHAMMED ATTA, prima d'imbarcarsi sull'aereo che lo avrebbe condotto a schiantarsi su una delle Twin Towers di New York, un documento di cinque pagine contenente una sorta di testamento spirituale in cui era esaltata la "ricompensa" celeste. Nelle carte era posta l'attenzione sul distacco dal mondo, sulla bellezza del paradiso ed in particolare sulla sovranità di Dio⁹¹. MARCO RIZZI ha rilevato un'impressionante assonanza di contenuti fra le parole contenute nel suddetto documento e l'antica letteratura martirologica cristiana a testimonianza del fatto che le "regole del gioco" - sebbene in epoche tanto diverse - siano rimaste pressoché le stesse⁹². L'operazione suicida dell'11 settembre 2001 presenta tutte le peculiarità di un solenne atto religioso di natura "sacrificale" ed "espiatoria" attuato mediante un *jihād fī sabīl Allāh* (lotta sulla via di Dio). Nella morale individuale, anche nel Corano, sopportare le ingiurie e le violenze senza rispondere (XVI, 125-127) è la cosa migliore e, di fatto, il male dovrebbe essere respinto con il bene (XXIII, 96). Tuttavia, ciò detto, non si può certo affermare che il Corano sia un libro pacifista (sebbene in Occidente molto si sia esagerato sull'espressione "guerra santa"). Come ha rilevato ALESSANDRO BAUSANI, nel Corano si dice: «Meglio la guerra che la *fitna* (tentazione all'apostasia, scandalo, anarchia, stato di corruzione)», ma la guerra, considerata un mezzo per resistere all'oppressione (II, 190; XXII, 39), una volta accettata, va condotta con esemplare durezza (IV, 91)⁹³.

In altra sede, ci siamo già occupati dei rituali preparatori e dell'addestramento dei terroristi suicidi islamici⁹⁴: adesso, invece, è nostra intenzione trattenerci sulla speciale ritualità che, secondo noi, contraddistingue l'attacco aereo ai grattacieli di New York attraverso l'analisi dei "punti cardine" del documento (le cui "fonti" giuridico-teologiche sono il *Corano*, i *Detti* e la *Tradizione* del Profeta) scovato dall'FBI⁹⁵.

«Considerate questa [11 settembre 2001] una *lotta* su una *via*, giacché – come ha detto il Profeta –: “Condurre un *jihād fī sabīl Allāh* è meglio di vivere in questo mondo” (...). Veglierete tutta la notte pregando per la vostra vittoria (...). Mentre il *taxi* vi porterà all'aeroporto, reciterete costantemente le invocazioni a Dio (...). Siate sereni perché Dio sta con i credenti e i suoi angeli vi proteggono (...). Se Dio vi ordina un massacro [*slaughter*], voi lo eseguirete come offerta ai vostri genitori e loro ve ne saranno grati (...). Non discutete fra voi, ma ascoltate ed obbedite. [*If you slaughter, you should plunder those you slaughter, for that is one of the sanctioned customs of the Prophet, on the condition that you do not get*

⁹¹ Cfr. «La Repubblica» (29 Settembre 2001), 6: «Pacifica il tuo cuore e liberalo da ogni cosa terrena [...]. Dopo comincerai a vivere una vita felice, il paradiso infinito (...). Non c'è nessun Dio che sia il Dio del trono più alto, non c'è altro Dio che Dio, il Dio della terra e del Cielo (...). Siamo di Dio e a Dio torniamo».

⁹² Cfr. RIZZI M., *Martirio cristiano e protagonismo civico: rileggendo «Martyrdom & Rome» di G.W. Bowersock*, in BARZANÒ A.-BEARZOT C.-LANDUCCI F.-PRANDI L.-ZECCHINI G., (a cura di), *Modelli eroici dall'antichità alla cultura europea*, Bergamo, 20-22 Novembre 2001. *Alle radici della casa comune europea*, vol. IV, Roma 2003, 317-340 [339-340].

⁹³ Cfr. BAUSANI A., *Introduzione a Il Corano*, Milano 2003¹⁴, XVII-LXXVIII [LXI].

⁹⁴ Cfr. SACCO L., *Kamikaze e shahīd*, op. cit., 220-223.

⁹⁵ Il documento è consultabile *on-line* all'indirizzo www.fbi.gov/pressrel/pressrel01/letter.htm in lingua araba. Una traduzione parziale in lingua inglese è stata curata da HASSAN MNEIMNEH e KANAN MAKIYA: cfr. NERIA Y.-ROE D.-BEIT-HALLAMI B.-MNEIMNEH H.-BALABAN A.-MARSHALL R., *The Al-Qaeda 9/11 instructions*, in «Religion» 35 (2005), 1-11 [3-7]; cfr. anche MNEIMNEH H.-MAKIYA K., *Manual for a 'raid'*, in «New York Review of Books» 49, 1 (January 17, 2002), 18-22.

occupied with plunder so that you leave what is more important, such paying attention to the enemy, his treachery and attacks]. Supplicate Dio poiché, così facendo, sarete liberi dal male. E non abbiate timore, poiché voi siete con Dio e Dio mentre loro [*Western civilization*] sono immorali e corrotti e vivono nelle spire di Satana (...). Le vostre azioni richiedono un'incondizionata obbedienza ed una totale sottomissione a Dio [*You should therefore tame your self, make it understand, convince it, and incite it to action*]. Purificate i vostri cuori e mondateli dalle imperfezioni (...). *Forget and force yourself to forget that thing which is called World; the time for amusement is gone and the time of truth is upon us* (...). Presto sarete, con il permesso di Dio, nei Cieli e la godrete le gioie del Paradiso».

L'uso contemporaneo dei termini *lotta* e *via* all'inizio del documento ha un valore semantico rilevante: quello di richiamare alla mente una missione sacra supportata da una grande tradizione spirituale. Il *jihād*, in quest'ottica, non è soltanto un atto bellico, ma anche un impegno sul sentiero della fede e uno sforzo per la diffusione del messaggio e della parola di Dio. Il *jihād* è qui uno strumento utilizzato per combattere gli infedeli e gli apostati; inoltre, la "giusta intenzione" (*niyya*) sembra un requisito fondamentale: l'attacco non ha lo scopo di conquistare ricchezze, bensì l'obiettivo di stare vicini a Dio⁹⁶. L'effetto delle invocazioni e delle suppliche a Dio, del resto, sono finalizzate all'ottenimento di uno *status* di consapevolezza trascendente che, attraverso *the taming of the self*, consenta agli attentatori (*shuahadā'*, martiri e/o testimoni della fede) di sopprimere le proprie indecisioni di fronte ad un atto che li condurrà in Paradiso al cospetto di Dio⁹⁷. L'alternarsi di metafore militari e religiose, inoltre, ha lo scopo di convincere i membri del *commando* della giustezza e della sacralità dell'operazione martiriale intrapresa e del fatto che le vittime non sono civili inermi, bensì nemici crudeli. Le Twin Towers, in questa prospettiva, rappresentano un peculiare "campo di battaglia" nel quale si affrontano le armate del bene [martiri in nome di *Allāh*] e le armate del male [*Western civilization*]. A nostro avviso, sulla redazione del documento hanno influito gli insegnamenti di HASAN AL-BANNĀ (1906-1949) e SAYYID QUTB (1906-1966). AL-BANNĀ gettò le basi per la realizzazione dell'attuale nozione di «martirio» (*istishhād*): «Fratelli!», scrisse, «Dio ha concesso ai suoi figli una comunità (*umma*) terrena nella quale gli uomini sanno come vivere onestamente e morire superbamente, per conseguire la felicità perpetua nell'altro mondo. Che cosa ci ha spinto ad amare la vita ed odiare la morte? Se vi preparate ad agire per un nobile gesto e desiderate ardentemente la morte, la vita vi sarà elargita come un premio [...]. Tutti sappiamo che la morte è inevitabile e che può verificarsi una sola volta. Ma se voi tollerate le sofferenze sulla via di Dio, quest'atto vi renderà merito nella vostra attuale vita e vi gratificherà in eterno nell'altra». QUTB riteneva che il mondo vivesse in uno stato di profonda barbarie che produceva costantemente il male. Per venire a capo di questa situazione, la sovranità (*hākimiyya*) doveva essere attribuita esclusivamente a Dio, che l'avrebbe esercitata tramite la *sharī'a*. La verità è una, e indivisibile, tutto ciò che non è vero è ineluttabilmente falso e non è possibile unire queste due categorie tanto distanti fra loro. L'Islām richiede una totale sottomissione a Dio e alla sua legge, laddove il

⁹⁶ Cfr. KNAPP M.G., *The concept and practice of jihād in Islām*, in «Parameters» (Spring 2003), 82-94, <http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/03spring/knapp.htm>; ALI S.S.-REHMAN J., *The concept of jihad in Islamic international law*, in «Journal of Conflict and Security» 10, 3 (2005), 321-343.

⁹⁷ Cfr. p. es. UMRI J., *Suicide or termination of life*, in «Islamic Comparative Law Quarterly» 7 (1987), 136-144.

regno dell'ignoranza costituisce una pericolosa deviazione dal sentiero divino costruito per l'umanità. Nella visione di QUTB, la storia è un campo di battaglia nel quale si affrontano credenti e infedeli; Islām e *jāhiliyya*; tirannia e giustizia. Egli sosteneva che la realizzazione di una società morigerata non dipendesse solo dall'impegno dell'uomo, ma fosse piuttosto il risultato della partecipazione umana nell'eterno flusso della storia⁹⁸. Tuttavia, paradossalmente, affermava pure come, in tale disegno, la volontà di Dio garantisse, da sola, la realizzazione della *umma*. Dopo aver superato l'alienazione tipica della *jāhiliyya*, l'individuo, secondo QUTB, avrebbe già combattuto e vinto la più grande battaglia (*al-jihād al-akbar*) – dentro di sé – contro Satana, le passioni mondane e tutto quel che non fosse stato islamico⁹⁹. Dopo quest'importante vittoria, peraltro, la conclusione sarebbe stata inevitabile: il successo dell'uomo avrebbe, infatti, avviato il tentativo di realizzare i dettami dell'Islām, come sistema sociale, a livello planetario. Cambiare se stessi, dunque, per trasformare il mondo: in questa prospettiva, Qutb pose l'accento sul valore intrinseco del martirio (*shahāda*)¹⁰⁰ che, oltre a costituire un dovere coranico, era un modo per migliorare il proprio *status* di credente e, al contempo, lo strumento migliore per dissipare la *jāhiliyya* (ignoranza, barbarie) dal mondo. Per rendere concreto questo progetto, la forma più alta d'attivismo era senz'altro il *jihād* che identificava sia lo sforzo interiore, sia la «guerra santa» e, oltretutto, era un obbligo imposto dalla parola di Dio¹⁰¹. Non soltanto questo: agli *shuhadā'* non è chiesto di uccidere, ma di massacrare [*slaughter*]. Si tratta, invero, di un particolare assai rilevante: l'idea che le vittime non debbano essere trattate come esseri umani, ma piuttosto come «offerte sacrificali». Il termine usato nel documento per indicare l'atto di massacrare [*slaughter*] è *dhabaha* che normalmente descrive l'uccisione rituale di un animale. Questa parola, peraltro, è utilizzata nel Corano (XXXVII, 102) per descrivere il sacrificio che Abramo offre a Dio¹⁰²: in quest'ottica, quindi, la strage dei passeggeri degli aerei e quella dei civili nelle Twin Towers non costituisce omicidio d'innocenti, ma assume la rilevanza di un rito sacro¹⁰³.

⁹⁸ Cfr. HADDAD Y., *Sayyid Qutb: ideologue of Islamic revival*, in ESPOSITO J.L. [a.c.], *Voices of resurgent Islām*, New York 1983.

⁹⁹ Cfr. QUTB S., *Ma'ālim ft-l Tarīq* [Pietre miliari], Beirut 1991, 184; 75-76.

¹⁰⁰ L'espressione araba indica anche la «professione di fede»: «Non v'è altro Dio che Iddio e Maometto è il suo inviato».

¹⁰¹ Cfr. AL-BANNĀ H., *Five tracts of Hasan al-Bannā (1906-1949). A selection from the «Majmu'at Rasa'il al-Imām al-Shahīd Hasan al-Bannā»*. Translated by C. Wendell, Berkeley 1978, 156; SHEPARD W., *Islam as a system in the later writings of Sayyid Qutb*, in «Middle Eastern Studies» 25 (1989), 31-50.

¹⁰² Il sacrificio di Abramo presenta le caratteristiche del «sacrificio umano», in altre parole di quella peculiare fattispecie in cui le vittime sacrificali sono esseri umani: nondimeno, la questione non è di facile interpretazione. Generalmente si ritiene, infatti, che il sacrificio sia un dono offerto alla divinità (o in ogni caso ad un'entità sovrumana), per ottenere la sua benevolenza, oppure per mostrare la sottomissione di un individuo nei suoi confronti: non è così ovvio, però, per quale motivo esso dovesse implicare l'immolazione di una vittima umana. Alcuni comprendono, nel concetto di sacrificio, ogni specie d'offerta ad esseri sovrumani, per distinguere poi tra sacrifici «cruenti» e «incruenti»; altri preferiscono invece far differenza tra sacrificio e offerta, intendendo per l'uno, unicamente l'immolazione cruenta e, per l'altra, la sola donazione incruenta. In quest'ottica, il sacrificio umano è, quindi, un particolare tipo di rito che non può essere spiegato esattamente, allo stesso modo delle offerte incruente, ma neppure interamente compreso attraverso la semplice idea del dono [cfr. BRELICH A., *Presupposti del sacrificio umano*, Roma 1966-67, 7].

¹⁰³ Cfr. sulla problematica religiosa di cui trattasi l'interessante FIRESTONE R., *Conceptions of holy war in Biblical and Qur'anic tradition*, in «Journal of Religions and Ethics» 24, 1 (1996), 99-123.

§9. I tragici eventi dell'11 settembre 2001 hanno sancito l'ingresso del terrorismo jihadista nel teatro strategico globale mutando, seppure solo in parte, la percezione del "rischio attentati" in Italia. Sebbene durante il 2005 il Nostro paese non abbia subito attacchi terroristici, ma fortunatamente solo minacce, sul fronte iracheno ed in Arabia Saudita gruppi terroristici locali, affiliati alla rete qaidista, hanno inflitto ai nostri connazionali perdite dolorose (circa 30 cittadini e residenti stranieri in Italia), personale addetto alla sicurezza e militari, ai quali devono essere aggiunti i nostri connazionali periti nella distruzione delle Twin Towers di New York. Nondimeno il jihadismo è considerato una minaccia da non sottovalutare minimamente – anche se, occorre dirlo, è considerato nei fatti più un grave rischio che una minaccia reale - e costituisce l'obiettivo primario delle informative dei servizi di *intelligence* nostrani ed esteri. Ad ogni modo, come abbiamo accennato *supra* (n. 1), la grave crisi internazionale creatasi dopo gli attacchi di New York e Washington (2001) – sebbene già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso si è verificato un incremento di attività terroristiche di rilevanza sopranazionale - indusse il Governo italiano ad emettere il D.L. 18/10/2001 n. 374 recante "*disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*", successivamente convertito nella L. 15/12/2001 n. 438 con la quale fu introdotta – ma sarebbe meglio dire che si tentò di fornire una prima definizione - nell'ordinamento italiano l'*ipotesi* delittuosa di "terrorismo internazionale". L'art. 270-*bis*, comma 1, cod. pen. della Legge di conversione stabiliva che: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni¹⁰⁴. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione ed un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»¹⁰⁵. La

¹⁰⁴ Con l'espressione "*finalità di terrorismo*" si suole indicare il fine di incutere terrore nella collettività mediante atti criminosi indiscriminati, che non intendono colpire direttamente le singole persone ma ciò che esse rappresentano: atti, dunque, miranti a turbare la fiducia nelle istituzioni e ad indebolirne la struttura. Per eversione, invece, s'intende lo stravolgimento di tutti quegli istituti dai quali si enuclea la forma democratica dello stato alla luce di quanto previsto dalla Costituzione.

¹⁰⁵ Il vecchio art. 270-*bis* del Codice penale era stato introdotto nel nostro Ordinamento dall'art. 3 del D.L. 15/12/1979 (c.d. Decreto "COSSIGA"), convertito nella L. 06/02/1980 n. 15 con lo scopo di prevedere una fattispecie penale che consentisse di fronteggiare le varie forme di terrorismo diffuse in Italia in quel periodo. Con la precedente formulazione dell'art. 270-*bis* c.p. in pratica non si potevano perseguire le attività di organizzazioni clandestine, operanti anche se solo in parte nel territorio italiano, il cui programma di violenza armata, tuttavia, riguardasse altri Stati. A tali fattispecie era possibile applicare solo la norma ex art. 416 c.p. nel caso in cui avessero commesso fatti penalmente rilevanti sul nostro territorio come reati fine dell'associazione semplice (ad es., ricettazione, falsificazione di documenti, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ecc.). Va detto anche che nello stesso corpo dell'art. 270-*bis* c.p. antecedente la novella del 2001 non si faceva alcun riferimento al terrorismo (solo in rubrica vi era un riferimento) ma solo all'"eversione", ed anche nell'esperienza applicativa degli anni in cui maggiormente si è fatto ricorso all'uso della norma (anni '80 - inizio anni '90), la maggior parte delle organizzazioni perseguite miravano a sovvertire l'ordine democratico del nostro paese, scardinandone i principi basilari fissati nella Carta Costituzionale. Secondo l'impostazione originaria il D.L. 374/2001 prevedeva l'introduzione nel Codice penale di un nuovo articolo, il 270-*ter*, che avrebbe dovuto disciplinare autonomamente l'ipotesi di terrorismo internazionale. In sede di conversione, tuttavia, il Parlamento approvando la L. 438/2001 ha preferito eliminare la nuova formulazione del 270-*ter* riscrivendo *in toto* il 270-*bis* e inserendovi la finalità di terrorismo anche internazionale (presente già nella rubrica della nuova

modifica avrebbe dovuto soddisfare, nell'intenzione del Legislatore, l'esigenza di dotare l'ordinamento giuridico italiano di una fattispecie penale idonea a reprimere le attività di gruppi terroristici internazionali radicatisi sul nostro territorio. L'Italia infatti era uno dei non pochi paesi europei privi di strumenti repressivi di fenomeni criminali inquadrabili nel concetto di "terrorismo internazionale" e poteva accadere che fosse nella considerazione dei "terroristi di matrice islamica", un paese preferibile ad altri (in particolare da parte di movimenti neofondamentalisti con un progetto di transnazionalismo islamico). La nuova formulazione dell'art. 270-bis c.p. sembrava prospettare due modalità di manifestazione dell'associazione eversiva: a) l'associazione che si propone l'uso della "lotta armata" per scardinare l'ordinamento costituzionale e democratico interno dello Stato italiano, indipendentemente dall'utilizzo di metodi terroristici e dal raggiungimento di finalità terroristiche che pure possono concorrere (c.d. movimenti eversivi); b) l'associazione "terroristica" che si propone il compimento di atti violenti con l'esclusiva finalità terroristica avente come obiettivo lo Stato Italiano (cd. terrorismo interno) ovvero Stati esteri o istituzioni o organismi internazionali (cd. terrorismo internazionale). La configurazione della nuova associazione terroristica internazionale colmava, quindi, un vuoto normativo che era stato da tempo posto in evidenza dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

La nuova formulazione del 270-bis creò, in ogni caso, problemi relativi all'individuazione del c.d. "bene tutelato". Più esattamente, come doveva essere interpretata la norma nel punto in cui stabiliva che «la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero»? Al riguardo, ha rilevato STEFANO DAMBRUOSO, citando una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta sulla novella legislativa del 2001, che si può essere perseguiti per atti di terrorismo internazionale, ma non per eversione di uno Stato estero. Costituisce finalità di terrorismo secondo la Cassazione: «*incutere timore nella Collettività con azioni criminose indiscriminate*»; mentre per eversione si intende «*il fine più ristretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone la struttura, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali*». I Giudici Cassazione – scrive ancora DAMBRUOSO – hanno ritenuto che con la recente legge si è inteso estendere la punibilità soltanto alle associazioni con finalità di terrorismo internazionale, ma non a quelle che hanno finalità eversive ai danni di uno Stato estero; e tanto per ragioni di opportunità politica, così come per motivi di diritto interno ed internazionale. L'eversione dell'ordine democratico implica e presuppone un assetto pluralistico e democratico dello Stato e nessun ordinamento potrebbe tollerare che la democraticità del proprio assetto istituzionale e sociale sia sindacabile da parte di un giudice straniero¹⁰⁶.

Ancora una volta, a seguito di tragici eventi di terrorismo internazionale (attentati di Londra, 07 luglio 2005), il legislatore italiano ha provveduto a colmare alcune lacune normative adottando due nuove fattispecie

norma ora intitolata "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"). A proposito di quest'ultimo punto, cfr. p. es. DI CHIARA G., (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino 2003.

¹⁰⁶ Cfr. DAMBRUOSO S. (Magistrato, Esperto Giuridico presso la Rappresentanza permanente italiana alle Nazioni Unite di Vienna), *Terrorismo islamico e web: una testimonianza dalla prassi giudiziaria del nostro paese*, ved.: www.gov.it/cartella%20pdf%20crimes%20e%20computers/_Pagine%20da%20Delitti_e_Computer_15_36.pdf

che con quelle previste dall'art. 270-bis cod. pen. disciplinano la finalità di "terrorismo internazionale". Più esattamente, dopo gli attacchi alla *City* londinese, il D.L. 144/2005 convertito in L. 155/2005 ha introdotto nel nostro ordinamento gli artt. 270-*quater*, 270-*quinqüies* e 270-*sexies* con lo scopo di imputare i casi di «arruolamento con fini di terrorismo anche internazionale» (*quater*) e di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (*quinqüies*). L'art. 270-*sexies*, di fatto, intende risolvere le contrapposizioni della giurisprudenza relative a casi concreti giacché la ulteriore fattispecie dispone che: «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti per l'Italia»¹⁰⁷.

Non vanno dimenticati, inoltre, altri due interventi normativi: la L. 14 gennaio 2003 n. 7 e L. 14 febbraio 2003 n. 34. La prima ha ratificato, in Italia, la convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo (c.d. convenzione "*financing*"); la seconda ha introdotto l'art. 280-*bis* che incrimina il fatto di quanti per finalità di terrorismo compiano azioni dirette a danneggiare cose mobili o immobili altrui, attraverso l'utilizzazione di esplosivi o di altri mezzi atti a cagionare danni letali (questa seconda legge ha ratificato, nel nostro paese, la convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo a mezzo bombe [c.d. convenzione "*bombing*"])¹⁰⁸.

Non tutti i problemi sono stati risolti con la recente legislazione: quelli che risultano ancora irrisolti discendono dall'intenso dibattito che tuttora investe la "dottrina" e la "giurisprudenza" circa la definizione di cosa è "terrorismo". In assenza di una definizione condivisa e condivisibile, la dottrina internazionalistica

¹⁰⁷ In questa prospettiva s'inserisce il recente contrasto giurisprudenziale emerso in seguito alla "Ordinanza GIP di Milano 24.01.2005 n. 28491/04 R.G. N.R., n. 5774/04 R.G. G.I.P., Tribunale di Milano", in «Foro italiano» II (2005) 218sgg., con la quale il magistrato CLEMENTINA FORLEO ha mandato liberi taluni presunti terroristi, applicando agli stessi i benefici dell'esenzione dal reato derivante dal fatto che essi avrebbero agito nello svolgimento di azioni di "guerriglia". La decisione ha suscitato polemiche soprattutto da parte della stampa (cfr. p. es. RIOTTA G., *La Convenzione Onu protegge i civili massacrati dai ribelli di Bagdad*, in «Corriere della Sera» [26 gennaio 2005], 2; ZOLO D., *Il terrorismo e la guerra*, in «Il Manifesto» [26 gennaio 2005]; PANEBIANCO A., *Jihad: le sentenze sbagliate portano leggi speciali*, in «Corriere della Sera Magazine» 5 [03 febbraio 2005]; GUASTELLA G., *Dambruso: "Servono giudici specializzati". Il giudice milanese che guidò le indagini che portarono all'arresto di Daki ovviamente non condivide la sentenza*, www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/11_Novembre/29/dambruso.shtml). In questa sede non è possibile approfondire la problematica come essa meriterebbe. Pertanto, si rinvia il lettore a lavori che hanno affrontato la questione in maniera specifica: tra gli studi più recenti, cfr. GUARINO G., *Terrorismo e lotte di liberazione nazionale: la legge applicabile*, in «Tertium datur» [8 aprile 2005], www.tertiumdatur.it/speciali/terrorismoelottediliberazione.doc.doc; MOROSINI P., *Jihad e giustizia penale*, in «Questione giustizia» 2 [2005]; GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Milano 2005, in particolare cfr. la parte relativa a: "*I principali reati con finalità di terrorismo, anche internazionale* [artt. 270-*bis*, *ter*, *quater* e *quinqüies*]. *Nozione di terrorismo internazionale introdotta dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante norme urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155* [art. 270-*sexies*], pp. 48-65; BAUCCIO L., *L'accertamento del fatto di terrorismo internazionale: aspetti teorici e pratici*, con un saggio introduttivo di Stefano Dambruso (pp. VII-XL), Milano 2005.

¹⁰⁸ Nelle due convenzioni citate è contenuta la descrizione di condotte il cui accadimento è ritenuto con certezza espressione di un fine terroristico.

prevalente in Occidente considera che un atto terroristico sia contraddistinto dalla indiscriminata utilizzazione della violenza contro i civili con lo scopo di procurare il massimo danno possibile e di coartare un governo o un'autorità politica internazionale¹⁰⁹. Alla base del terrorismo, ci sono quasi sempre motivazioni politiche e/o ideologiche: tuttavia, questa interpretazione non è pacifica ed è fonte di profonde diatribe fra gli studiosi poiché non sembra tenere conto della condizione in cui si trovano le popolazioni estenuate dalla veemenza delle forze di occupazione¹¹⁰.

¹⁰⁹ Per questa precisazione, cfr. ZOLO D., *Le ragioni del "terrorismo globale"*, in «Jura Gentium» (2005), www.tsd.unifi.it/jg/it/index.htm

¹¹⁰ Su questo punto, cfr. CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale*, Bologna 2005, 167; PAPE R., *Dying to win. The strategic logic of suicide terrorism*, New York 2005. Lo studioso americano sostiene che alle origini del terrorismo suicida, in particolare, non vi sia né il fondamentalismo religioso, né tantomeno la deprecabile condizione sociale dei popoli oppressi, bensì la volontà di resistere ad uno stato di occupazione militare da parte di una potenza straniera che si propone di mutare, anche non radicalmente, le strutture fondanti del paese illegittimamente occupato. Del resto, l'art. 2 della *Convenzione araba per la repressione del terrorismo*, adottata dal CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI INTERNI ARABI e dal CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA ARABI (II Cairo, aprile 1998), in «Jura Gentium» (1998), <http://dextl.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm?surveys/islam/cairo98.htm> disponeva che: "Tutti i casi di lotta con qualsiasi mezzo, compresa la lotta armata, contro un'occupazione straniera e aggressioni per la liberazione e l'autodeterminazione, in accordo con i principi della legislazione internazionale, non dovranno essere considerati come reati".